



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELL'EX CARCERE BORBONICO
DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO - VENTOTENE



PROGETTO VENTOTENE
PER IL RECUPERO DEL CARCERE DI SANTO STEFANO
David Sassoli

DECRETO n. 17 del 15 dicembre 2025

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026.

Il Commissario straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano Ventotene nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 1° ottobre 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 30 ottobre 2024 al n. 2775 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2024 n. 267

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 11;
- VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 30 giugno 2020, Rep. n. 299, ai sensi del quale, a decorrere dalla medesima data del 30 giugno 2020, il Dirigente del Servizio V (Contratti e attuazione programmi) nell'ambito del Segretariato Generale del medesimo Ministero svolge le funzioni di Autorità di Gestione dei Programmi europei (PON-FESR) e di coesione (FSC) a titolarità MIBACT secondo quanto previsto dai pertinenti regolamenti;
- VISTA la delibera del CIPE del 1° maggio 2016, n. 3, con la quale è stato approvato il Piano stralcio “Cultura e turismo” presentato dal MiBACT e sono state assegnate risorse al predetto Ministero a valere sul FSC 2014-2020, da destinare, tra l'altro, al restauro e alla valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'Isola di Santo Stefano, Ventotene, per l'importo di 70 milioni di euro;
- VISTA la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2, recante “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”;
- VISTA la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 7, s.m.i. recante “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della cultura” di approvazione di un unico Piano denominato “Piano Sviluppo e Coesione” a titolarità del Ministero della cultura, nel quale sono stati riclassificati gli interventi e le risorse



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELL'EX CARCERE BORBONICO
DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO - VENTOTENE



PROGETTO VENTOTENE
PER IL RECUPERO DEL CARCERE DI SANTO STEFANO
David Sassoli

finanziarie afferenti agli strumenti a titolarità del Ministero medesimo a valere sul FSC, tra cui, il Piano Stralcio “Cultura e Turismo” (Delibere CIPE n. 3/2016 e n. 100/2017) e il Piano Operativo “Cultura e Turismo” (Delibera CIPE n.10/2018 e s.m.i.), ivi inclusi i Contratti Istituzionali di Sviluppo;

- VISTO il Contratto istituzionale di Sviluppo – CIS per il recupero e la rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano – Ventotene, sottoscritto il 3 agosto 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'Agenzia del Demanio, la Regione Lazio, il Comune di Ventotene, la Riserva Naturale Statale e Area Marina Protetta “Isole di Ventotene e Santo Stefano” e INVITALIA, con l'intesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- VISTO il d.P.R. del 26 settembre 2023 con il quale, su proposta del Ministro della Cultura, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 2023, è stato nominato per il periodo di un anno come Commissario Straordinario per il restauro e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'Isola di Santo Stefano Ventotene il dott. Giovanni Maria Macioce.
- VISTO il d.P.R. del 1 ottobre 2024 con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2024, è stato confermato per il periodo di due anni, l'incarico di Commissario Straordinario per il restauro e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'Isola di Santo Stefano, Ventotene, al dott. Giovanni Maria Macioce, con il compito di assicurare il necessario coordinamento, anche operativo, tra le amministrazioni statali istituzionalmente coinvolte e a dare un significativo impulso agli interventi di restauro e valorizzazione del compendio immobiliare;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 del predetto D.P.C.M. n. 1125 del 23 aprile 2020 il Commissario Straordinario si avvale di una struttura di supporto, posta alle sue dirette dipendenze, alla quale è assegnato un contingente di personale per complessive cinque unità, composto da collaboratori o esperti, dotati di competenze giuridico-amministrative, gestionali, nella comunicazione istituzionale, nonché per compiti di supporto al Commissario, scelti anche tra estranei alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELL'EX CARCERE BORBONICO
DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO - VENTOTENE



PROGETTO VENTOTENE
PER IL RECUPERO DEL CARCERE DI SANTO STEFANO
David Sassoli

- VISTO il decreto legge n. 60 del 7 maggio 2024 recante “Ulteriori Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024 n. 95, che ha disposto una ricognizione dei contratti istituzionali di sviluppo e, all'esito, una revisione della loro governance istituzionale e delle modalità attuative;
- VISTO il decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 9 gennaio 2025, con il quale sono state definite le nuove modalità semplificate di attuazione degli interventi facenti parte dei CIS già sottoscritti e le nuove misure di organizzazione e di attuazione dei CIS;
- CONSIDERATO che i componenti della Struttura Commissariale sono stati individuati a seguito di selezione pubblica finalizzata al conferimento di n.5 incarichi di collaborazione a n. 5 esperti in possesso di comprovata esperienza e competenza corrispondente ai profili professionali indicati nell'Avviso al fine di supportare il Commissario straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano Ventotene, giusti decreti del Commissario Straordinario n.1 del 18 ottobre 2023 e n.9 del 9 ottobre 2024;
- CONSIDERATI i decreti n. 2 del 25 ottobre 2023 e n. 10 del Commissario del Governo del 17 ottobre 2024 con i quali sono stati nominati i componenti delle commissioni;
- VISTI i decreti n.3 del 3 novembre 2023 e n. 11 del Commissario Straordinario del 05 novembre 2024 di approvazione degli atti di selezione e della graduatoria pubblicati sul sito istituzionale del Commissario del Governo;
- CONSIDERATO che i componenti della struttura Commissariale hanno sottoscritto con il Commissario Straordinario i contratti di collaborazione professionale con decorrenza fino al 26 settembre 2024 per il primo mandato del Commissario e fino al 1° ottobre 2026 per il secondo mandato.

Considerato che

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di redigere, approvare e aggiornare entro il 31 gennaio di ogni anno un proprio Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELL'EX CARCERE BORBONICO
DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO - VENTOTENE



PROGETTO VENTOTENE
PER IL RECUPERO DEL CARCERE DI SANTO STEFANO
David Sassoli

Dato Atto che

- con Delibera n. 1064/2019 l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, che ha ricondotto “a sistema” una pluralità di indicazioni metodologiche emanate nei vari PNA precedenti e relativi aggiornamenti;
- con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2022 l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione quale atto d'indirizzo per le PPAA per la programmazione 2023-2025, specificando inoltre nella Parte speciale dello stesso Piano ulteriori indicazioni alle Gestioni commissariali;
- con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2023 al PNA 2022, dedicato al tema dei contratti pubblici e relativi obblighi di trasparenza;
- con Delibera n. 31 del 30 gennaio 2025 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2024 al PNA 2022, dedicato principalmente alla sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per i comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e con meno di 50 dipendenti;
- a novembre 2025 ANAC ha comunicato di aver approvato il nuovo PNA 2025-2027 attualmente in fase di pubblicazione;

Valutato che, tenendo conto dell'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 1 del DL 80/2021, le disposizioni sul PIAO non si applicano alle Gestioni commissariali, data la natura giuridica e la provvisorietà dell'incarico conferito al Commissario straordinario.

Dato Atto che il presente decreto non comporta ulteriori oneri o spese a carico del Commissario Straordinario

DECRETA

Articolo 1

Approvazione



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELL'EX CARCERE BORBONICO
DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO - VENTOTENE



PROGETTO VENTOTENE
PER IL RECUPERO DEL CARCERE DI SANTO STEFANO
David Sassoli

1. Il Commissario straordinario approva, in quanto ritenuto corrispondente alle finalità ed ai contenuti previsti dalla normativa indicata in narrativa, il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026, allegato al presente atto.
2. Tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la mission e le funzioni istituzionali del Commissario, nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale.
3. Con l'approvazione si dà mandato alla Struttura Commissariale di dare esecuzione a quanto ivi previsto ed in particolare di assicurare la più ampia diffusione al documento.

Articolo 2

Efficacia

1. Il presente decreto è immediatamente efficace.
2. Stanti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, si dispone la pubblicazione del documento in apposita sotto-sezione della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Il Commissario Straordinario del Governo
(dott. Giovanni Maria Macioce)



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Commissario Straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano-Ventotene

(Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i.)

1

P.T.P.C.T. Triennio

2024-2026

Sommario

1 Introduzione

2 Contesto normativo di riferimento

3 Il Commissario Straordinario - *Mission* istituzionale

4 Sistema di prevenzione della corruzione del Commissario straordinario

- 4.1 Il Responsabile della prevenzione e della trasparenza
- 4.2 Analisi del contesto esterno
- 4.3 Analisi del contesto interno e Organizzazione ufficio
- 4.4 Risk management e mappatura aree

5 Le misure di anticorruzione e trasparenza adottati dal Commissario Straordinario

2

5.1 Qualificazione morale e professionale dei componenti dell'ufficio e rigido regime delle incompatibilità

- Reclutamento
- Prevenzione dei conflitti d'interesse
- Codice di comportamento

5.2 Rigorosa identificazione delle competenze e segregazione delle funzioni

- Definizione dell'oggetto dell'attività
- Tracciabilità dei processi decisionali
- Segregazione delle funzioni
- Attività successive alla cessazione del rapporto professionale

5.3 Vigilanza Pro-attiva sui processi e sui procedimenti

- Attività di prevenzione, sopralluoghi e verifiche informative dei contesti territoriali
- Protocolli di legalità



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELL'EX CARCERE BORBONICO
DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO - VENTOTENE



PROGETTO VENTOTENE
PER IL RECUPERO DEL CARCERE DI SANTO STEFANO
David Sassoli

- Acquisizione in via preventiva degli schemi di atto

5.4 Accesso civico e controllo sociale

- Registro dell'accesso dei portatori di interesse
- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
- Trasparenza e Integrità – la Sezione “Amministrazione Trasparente”
- Accesso civico
- Whistleblowing
- Il monitoraggio

6 Allegati

All. 1: Contratto Istituzionale di Sviluppo Recupero e rifunzionalizzazione ex carcere borbonico dell'isola di S. Stefano /Ventotene

All. 2: Protocollo di azione per la vigilanza collaborativa con ANAC

1. INTRODUZIONE

Il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2024-2026 concretizza un percorso volto alla prevenzione amministrativa del rischio corruttivo e, più in generale, dei fenomeni cosiddetti di “malamministrazione”. Accezione in cui è possibile ricomprendere le situazioni ove, pur non rinvenendosi fatti penalmente rilevanti, viene comunque a configurarsi una distorsione dell’azione amministrativa dovuta all’esercizio delle funzioni pubbliche per fini privati. Tali attività non tipizzate violano i principi del buon andamento e dell’imparzialità, costituzionalmente garantiti dall’articolo 97 della Carta Costituzionale, cui deve essere sempre improntata l’azione della pubblica amministrazione. Il Piano si presenta, strutturalmente, come un documento programmatico in cui sono evidenziate le finalità e le linee di indirizzo da perseguire sia nell’attività anti corruzione che in tema di trasparenza intesa quale misura di “*estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione*” così come specificato dalla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016.

La tardiva adozione del Piano triennale è dovuta al lungo processo di modifica dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) all’interno dei quali è inserito la figura del Commissario Straordinario per il recupero e la valorizzazione dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano.

Con il decreto legge n. 60 del 7 maggio 2024 recante “Ulteriori Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024 n. 95, è stata disposta una ricognizione dei contratti istituzionali di sviluppo e, all’esito, una revisione della loro governance istituzionale e delle modalità attuative.

Con successivo decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 9 gennaio 2025 sono state definite le nuove modalità semplificate di attuazione degli interventi facenti parte dei CIS già sottoscritti e le nuove misure di organizzazione e di attuazione dei CIS, che si applicano anche al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) stipulato il 3 agosto 2017 relativo al recupero e alla rifunzionalizzazione dell’ex Carcere Borbonico nell’Isola di Santo Stefano.

Ad oggi il CIS Santo Stefano Ventotene è l’unico che è stato commissariato.

Il documento adottato si colloca nell’ambito di un processo ciclico in cui le analisi effettuate, le strategie e le misure di prevenzione adottate vengono, di volta in volta, opportunamente calibrate oppure modificate e, se del caso, anche cambiate in virtù delle risultanze dei consequenti feedback e del monitoraggio periodicamente attuato.

L’attenzione è così focalizzata all’adozione di strategie anticorruzione che si presentino idonee a:

1. ridurre il più possibile le opportunità che possano dar luogo a casi di corruzione;
2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
3. creare un contesto che sia comunque sfavorevole al verificarsi del fenomeno.

2. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il **Piano di Prevenzione della corruzione del Commissario Straordinario**, per il triennio **2024/2026**, rappresenta un documento in linea con l'ottica di impostazione generale riferita alle iniziative strategiche già adottate dal legislatore sul versante della prevenzione della corruzione. Tale contesto è in corso di evoluzione nonché caratterizzato da una fase di assestamento proprio alla luce delle recenti novità, dalle quali consegue un necessario adeguamento da parte della struttura amministrativa a disposizione del Commissario Straordinario.

Il presente Piano triennale è stato predisposto ed adottato ai sensi dell'art.1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*. Oltre alla citata legge 190/2012 che ha posto le basi per una più efficace azione volta a prevenire e a reprimere fenomeni corruttivi all'interno delle amministrazioni, bisogna considerare la centralità, in tema di prevenzione alla corruzione, dei seguenti strumenti normativi che hanno disciplinato aspetti peculiari da cui sono derivati inevitabilmente specifici adempimenti e misure inseriti in ogni PTPC:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfondibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190.”;
- il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” così come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2016, n.244 e dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 (per quanto attiene i pubblici affidamenti);

- il decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (cd. Codice dei contratti pubblici);
- la legge 30 novembre 2017, n. 179, avente ad oggetto “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che ha consacrato e perfezionato la disciplina dell’istituto innovativo del whistleblowing; In particolare la nuova legge ha modificato - con una nuova formulazione - l’art.54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.65 in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti. Il testo normativo tutela il cosiddetto “whistleblower” prevedendo che il dipendente che segnala illeciti - al quale viene garantita la riservatezza dell’identità - non può essere sanzionato, de-mansionato, licenziato o trasferito. Nel caso in cui il medesimo dipendente venga sottoposto a misure ritorsive a seguito della segnalazione effettuata, l’Autorità Nazionale Anticorruzione informerà il Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza e potrà irrogare sanzioni da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile. Nel caso, invece, in cui il dipendente fosse licenziato a seguito della segnalazione il medesimo dovrà essere reintegrato nel posto di lavoro;
- il D.P.C.M. 28 marzo 2018, (Modifiche all’art. 10 “Disposizioni finali” del D.P.C.M. 20 dicembre 2013 recante “Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 33/2013;
- il decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.

Il presente PTPCT tiene, altresì, conto delle Linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “ANAC”) in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi, sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni nonché sulla definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico. Il PTPCT tiene, infine, conto delle indicazioni contenute nell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera n.1064 del 13 novembre 2019 della medesima Autorità; nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e dai relativi allegati; nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 7 del 17.01.2023; nel Piano Nazionale Anticorruzione aggiornamento 2023 approvato con delibera ANAC n. 605 del 19.12.2023 e del successivo aggiornamento 2024. Difatti, il Piano Nazionale Anticorruzione è rilevante quale atto generale d’indirizzo per le Amministrazioni, in quanto contiene metodologie, precisazioni, indicazioni al fine



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELL'EX CARCERE BORBONICO
DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO - VENTOTENE



PROGETTO VENTOTENE
PER IL RECUPERO DEL CARCERE DI SANTO STEFANO
David Sessoli

di una corretta e compiuta guida all'applicazione della vigente normativa in materia di prevenzione amministrativa della corruzione.

3. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO: LA MISSION ISTITUZIONALE.

Il mandato istituzionale del “Commissario Straordinario per il recupero e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano-Ventotene” è stato conferito con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 settembre 2023, registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2023 al n. 2700 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2023 n. 264. Con il detto decreto il dott. Giovanni Maria Macioce è stato nominato Commissario Straordinario del Governo, “ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il compito di assicurare il necessario coordinamento, anche operativo, tra le amministrazioni statali istituzionalmente coinvolte e dare un significativo impulso agli interventi di restauro e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano –Ventotene”.

Il citato mandato istituzionale trova il suo principale fondamento normativo nell'articolo 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400 che così recita;

Art. 11

Commissari straordinari del Governo

- 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di Commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.*
- 2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.*
- 3. sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato.*

7

Successivamente con Decreto del Presidente della Repubblica del 1° ottobre 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 30 ottobre 2024 al n. 2775 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2024 n. 267, il dott. Giovanni Maria Macioce è stato confermato nel suo incarico per l'ulteriore periodo di due anni.

La nomina del Commissario Straordinario per il recupero e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano-Ventotene va iscritta nel quadro del **Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)** previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011, **stipulato il 3 agosto 2017** tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'Agenzia del Demanio, la Regione Lazio, il Comune di Ventotene, la Riserva Naturale Statale e Area Marina Protetta "Isole Di Ventotene e S. Stefano", Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.P.A. – Invitalia, al fine di migliorare e velocizzare le azioni volte al recupero e alla rifunzionalizzazione dell'ex Carcere Borbonico nell'Isola di Santo Stefano – Ventotene (LT) in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 703, lett. g), della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) e costituito quale strumento attuativo a valere su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

Per un inquadramento generale si ricorda che i Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) sono strumenti di programmazione negoziata volti ad accelerare la realizzazione di progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale tra loro funzionalmente connessi, che richiedono un approccio integrato.

I relativi interventi possono essere finanziati con risorse delle politiche di coesione dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero altre risorse nazionali concorrenti alla coesione economica, sociale e territoriale del Paese.

I CIS sono stati istituiti dall'art. 6 decreto legislativo n. 88/2011, che disciplina le risorse aggiuntive e gli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali. Essi sono stati ulteriormente valorizzati con l'art. 7 decreto-legge n. 91/2017 e s.m.i.

L'art. 14 decreto-legge n. 77/2021 e s.m.i. ha esteso anche a questi istituti le norme di accelerazione e semplificazione introdotte per l'attuazione del PNRR. Nel contratto sono definiti i tempi di attuazione degli interventi (cronoprogramma), le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti.

Le diverse Amministrazioni centrali e regionali che sottoscrivono un CIS concentrano il loro impegno per la realizzazione di investimenti di rilevante dimensione finanziaria e concentrazione territoriale (es. un'unica grande infrastruttura a valenza nazionale o interregionale). Il CIS è sottoscritto dall'Autorità politica con la delega alla coesione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, dai Presidenti delle Regioni interessate, nonché dalle altre Amministrazioni competenti e dai concessionari di pubblici servizi eventualmente

coinvolti. Per la realizzazione degli interventi, le amministrazioni possono avvalersi di soggetti attuatori come nel caso di specie Invitalia S.p.A.

Con il decreto legge n. 60 del 7 maggio 2024 recante “Ulteriori Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024 n. 95, è stata disposta una ricognizione dei contratti istituzionali di sviluppo e, all’esito, una revisione della loro governance istituzionale e delle modalità attuative.

All’esito della ricognizione e in esecuzione di quanto previsto all’art. 12 comma 3 del detto decreto legge n. 60/2024, con decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 9 gennaio 2025 sono state definite le nuove modalità semplificate di attuazione degli interventi facenti parte dei CIS già sottoscritti e le nuove misure di organizzazione e di attuazione dei CIS, che si applicano anche al **Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) stipulato il 3 agosto 2017 relativo al recupero e alla rifunzionalizzazione dell’ex Carcere Borbonico nell’Isola di Santo Stefano.**

Le nuove norme dettate dal D.M. 9.01.2025 pertanto devono essere coordinate con le previsioni originarie del CIS.

L’art. 15 del suddetto CIS prevede che

“1. Nei casi individuati dai precedenti articoli 12 (Ritardi e inadempienze a carico del soggetto attuatore INVITALIA) e 13 (Ritardi e inadempienze a carico delle Parti pubbliche), di perdurante inadempimento o ritardo come previsto dall’articolo 14, su richiesta del responsabile unico del contratto, previa approvazione del Tavolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo, può avviare le procedure previste dall’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

Dal canto suo il citato comma 6 prevede che

“In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall’Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l’unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400 del 1988 e dalle vigenti

disposizioni in materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opera e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso la nomina di un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzato”.

È dunque in tale contesto che va inserito il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione. Alla luce di tutto ciò appare evidente la volontà delle Amministrazioni centrali - Presidenza del Consiglio dei Ministri *in primis* - di voler operare con celerità per recuperare i ritardi precedentemente accumulati nella realizzazione del progetto di recupero e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano-Ventotene.

Sebbene la *mission* del Commissario Straordinario sia associata ad esigenze di celerità, efficacia ed efficienza, non è ovviamente prevista alcuna deroga agli strumenti di prevenzione alla corruzione e tutela della trasparenza, quali il PTPC descrive ed interpreta all'interno di ogni singolo contesto organizzativo di ciascun ufficio che organizza l'attuazione di quanto la norma prevede, a seconda delle proprie esigenze e caratteristiche interne di organizzazione e funzionamento.

Il Commissario Straordinario è da individuarsi come l'Organo di Indirizzo Politico ai sensi della Legge n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”.

L'art. 1 co. 8 della l. 190/2012 – così come sostituito dal d.lgs. 97/2016 – stabilisce che:

“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.”

È pertanto a tale organo che compete l'adozione, ed il successivo aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno del P.T.P.C.T.

Il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza è rivolto allo stesso Commissario e a tutto il personale che presta attività sotto la direzione del Commissario Straordinario.

Il Piano è pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione dedicata presente in “Amministrazione Trasparente”.

Nell’elaborazione della strategia di prevenzione della corruzione per il triennio 2024-2026 si è tenuto conto di 4 fattori che influenzano le scelte di un ente:

- la mission istituzionale dell’ente;
- la sua struttura organizzativa e l’articolazione funzionale;
- la metodologia utilizzata nello svolgimento del processo di gestione del rischio;
- le modalità di effettuazione del monitoraggio.

Venendo alle finalità del presente documento, esso risponde alle seguenti esigenze:

- 1) individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- 2) prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto 1), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- 3) prevedere obblighi di informazione nei confronti del soggetto chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza delle norme in materia di prevenzione della corruzione;
- 4) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- 5) monitorare i rapporti tra l’Ufficio di supporto e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati, a vario titolo, dai procedimenti di competenza della struttura commissariale;
- 6) individuare specifici obblighi di trasparenza.

Si specifica che questa gestione commissariale non adotta il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (di seguito “PIAO”) previsto dal d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021, n.113 e s.m.i., in considerazione delle seguenti circostanze:

- non risultano applicabili ai Commissari le discipline sui Piani che confluiscono nel PIAO (come, ad esempio, il Piano della performance e il Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- la provvisorietà di vigenza dell’incarico commissariale e, di conseguenza, dell’Ufficio di supporto.

Quanto sopra è in linea con quanto espresso dall'ANAC nel PNA 2022, adottato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 laddove l'Autorità, nel chiarire la riconducibilità dei Commissari Straordinari nell'alveo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 dalla quale “*dovrebbe discendere l'adozione da parte degli stessi del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, co. I, del d.l. n. 80/2021*”, rileva come vada, tuttavia, “*considerato, in primo luogo, che di regola con riferimento alle strutture commissariali non è ravvisabile l'esigenza di adottare un documento di programmazione integrata (sotto i profili di antecorruzione/trasparenza performance e organizzazione e capitale umano) in quanto non risultano applicabili ai Commissari le discipline sui Piani che confluiscono nel PIAO [...] omissis ...]*” e che “*occorre tener conto della specificità dei poteri esercitati dai Commissari straordinari e della tempistica loro imposta per la conclusione delle opere*”.

Ciò ha indotto l'Autorità “***a ritenere quindi che, in una logica di semplificazione degli adempimenti, le gestioni commissariali adottino il PTPCT e non il PIAO***”.

Si precisa che la struttura di supporto del Commissario, costituita in forza del DPCM del 23 aprile 2020, annovera cinque unità in veste di consulenti esterni dotati di competenze giuridico-amministrative, gestionali, nella comunicazione istituzionale, nonché per compiti di supporto al Commissario, scelti ai sensi dell'art. 7 del decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. (sul punto si rinvia al § 4.3).

Tutti coloro i quali prestano la propria attività di collaborazione/consulenza nei confronti della Struttura Commissariale:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento;
- segnalano le situazioni di illecito.

Tutti coloro che partecipano, a vario titolo, alle attività istituzionali, dunque, sono tenuti a conoscere i contenuti del Piano.

La sua adozione, e i suoi successivi aggiornamenti, pertanto, saranno adeguatamente pubblicizzati sul sito istituzionale, nell'apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”.

4. SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

4.1 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il primo tassello fondamentale nella strategia di prevenzione della corruzione e nel processo di elaborazione del PTPC riguarda la nomina del RPCT. A tal proposito va segnalato la nota dell'UCI - Ufficio Controllo Interno, Trasparenza e Integrità – di protocollo 0001147 P-2.3 del 17/04/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 28 marzo 2018 - Modifiche all'art. 10 (Disposizioni finali) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013, recante "Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 33 del 2013", in cui si decreta

“1. I Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed i Responsabili delle Rappresentanze del Governo nelle Regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano svolgono direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 2. I Commissari straordinari del Governo delegati per esigenze straordinarie ai sensi di leggi speciali svolgono direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, salvo quanto disposto dalle Amministrazioni competenti alla proposta di adozione del relativo provvedimento di nomina. ”.

In relazione a quanto sopra esposto è il Commissario Straordinario stesso il titolare delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le specifiche e precipue competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quindi in capo al Commissario Straordinario stesso, discendono normativamente dalla legge 6 novembre 2012, n.190 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e successive modificazioni e integrazioni. Tra le funzioni di maggiore rilevanza sono da ricomprendersi:

- ✓ l'elaborazione delle proposte di Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la successiva adozione da parte dell'organo di indirizzo politico (art.1, comma 8, legge n.190/2012) ed i relativi aggiornamenti annuali;
- ✓ la verifica dell'efficace attuazione del Piano medesimo e delle sue idoneità (art.1, comma 10, lett. a) legge n.190/2012);
- ✓ la redazione di una relazione annuale entro il 15 dicembre di ogni anno da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'amministrazione e da trasmettersi all'ANAC e all'Organismo indipendente di valutazione della performance;
- ✓ la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità;

- ✓ la cura della diffusione della conoscenza del codice di comportamento dei dipendenti/collaboratori della Struttura a supporto del Commissario e relativo monitoraggio;
- ✓ il controllo sul corretto adempimento da parte della citata Struttura, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa;
- ✓ la vigilanza sulla regolare attuazione dell’istituto dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato ivi inclusa in quest’ultimo caso, la potestà di pronunciarsi, con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni sulle richieste di riesame che il richiedente può presentare in caso di rifiuto, anche parziale, di una propria istanza ovvero di mancata risposta dell’Ufficio.

Al fine di assicurare adeguato supporto alle attività del Responsabile del Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, tenendo conto del ristretto numero di operatori a disposizione del Commissario Straordinario, è evidente che ogni componente, nell’ambito delle rispettive competenze, svolge un ruolo funzionale al monitoraggio dell’attuazione delle misure in esso contenute. Il Piano ha dunque una valenza trasversale, essendo impostato secondo un modello di “processo a catena”, secondo cui ogni componente è referente del RPCT secondo i rispettivi ambiti di attività.

Il sistema di prevenzione amministrativa della corruzione posto in essere dal Commissario Straordinario ha necessariamente dovuto tener conto del numero molto esiguo di personale del quale il Commissario si avvale. A quanto sopra va aggiunta la rilevanza e delicatezza delle funzioni espletate come meglio specificate nella descrizione della missione istituzionale.

Pertanto, anche nelle more della redazione del presente Piano, si è provveduto, in attuazione della disciplina normativa in costante evoluzione e secondo le linee guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione allo svolgimento di una continua attività di impulso, coordinamento e monitoraggio nell’ambito di un più generale processo ciclico volto all’individuazione di mirate strategie di prevenzione.

L’esigenza volta alla realizzazione di un sistema organico di prevenzione amministrativa della corruzione comporta, come noto, l’introduzione di specifiche misure di carattere organizzativo finalizzate a ridurre sempre più gli spazi in cui il fenomeno può verificarsi.

Il Piano, costituisce lo strumento attraverso il quale sistematizzare e descrivere la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo frutto di un processo di analisi dell’organizzazione, del fenomeno medesimo, e di una successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di specifiche misure e interventi organizzativi volti a prevenirlo.

4.2 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L’analisi del contesto esterno è indispensabile per evidenziare come l’ambiente esterno con il quale il Commissario Straordinario viene a contatto e nel quale opera con le proprie specifiche caratteristiche possa, eventualmente, favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Il Commissario nell’espletamento delle funzioni istituzionali cui è preposto, viene costantemente ad interagire con molteplici soggetti istituzionali; *in primis* con i firmatari del Contratto Istituzionale di Sviluppo (Presidenza del Consiglio, Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lazio, Agenzia del Demanio, Comune di Ventotene, Riserva Naturale Statale e Area Marina Protetta, Invitalia) ovvero Regioni, Province e Comuni, nonché con diversi soggetti pubblici e privati.

L’analisi del contesto esterno serve dunque a descrivere le possibili interazioni astrattamente fonte di meccanismi di corruttela. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzare l’attività del Commissario Straordinario. I soggetti che interagiscono, anche indirettamente, con il Commissario Straordinario possono essere così individuati e suddivisi:

- **Amministrazioni pubbliche centrali**
 - *Senato della Repubblica (attraverso le Commissioni Parlamentari o singoli Senatori)*
 - *Camera dei Deputati (attraverso le Commissioni Parlamentari o singoli Deputati)*
 - *Presidenza del Consiglio dei Ministri*
 - *Ministero della Cultura*
 - *Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*
 - *Ministero Economia e Finanze*
 - *Ministero della Giustizia*
 - *Dipartimento Amministrazione Penitenziaria*
 - *Archivi di Stato*
 - *Biblioteca Nazionale Centrale di Roma*
- **Amministrazioni pubbliche sub-centrali e locali**
 - *Regione Lazio*
 - *Comune di Ventotene*
 - *Riserva Naturale Statale e Area Marina Protetta*
 - *Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina*

- **Amministrazioni aggiudicatrici, Enti Aggiudicatori, (ivi comprese le centrali di committenza e i soggetti aggregatori);**
- *Soggetto Attuatore (Invitalia)*
- *Agenzia del Demanio*
- *Comune di Ventotene*
- **Operatori economici ed Imprese esecutrici di lavori pubblici;**
- **Operatori del Terzo settore, della cultura e delle Università.**

Inoltre il Commissario Straordinario si relaziona, in maniera diffusa, con la pluralità di cittadini in quanto destinataria di segnalazioni, anche a carattere riservato, nelle varie materie di sua competenza. Le segnalazioni possono determinare, previa apposita valutazione, l'avvio di specifici procedimenti che viene viene comunicato ai soggetti interessati; così come viene comunicato loro anche l'esito.

Si registrano anche diversi contatti con il mondo dell'associazionismo a forte sensibilità culturale, europeista e ambientalista, che ha visto nella figura del Commissario uno strumento di sprono a situazioni vecchie e non ancora risolte.

In relazione al contesto esterno, inoltre, bisogna specificare che l'ambito territoriale della Provincia di Latina dove si trova il Comune di Ventotene con l'isola di Santo Stefano contiene al suo interno diverse problematiche e tocca differenti settori, alcuni dei quali purtroppo fortemente collegati a declinazioni criminali.

Lo stesso Comune è stato commissariato dal 2016 al 2017 per mancata approvazione del bilancio comunale.

4.3 CONTESTO INTERNO E ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

L'analisi del contesto interno va traghettata nella prospettiva dell'organizzazione nonché delle attività e delle funzioni operative della Struttura del Commissario Straordinario.

Sotto tale aspetto il Commissario è caratterizzato dalla circostanza di essere titolare di funzioni istituzionali particolarmente complesse e delicate.

L'utilità dell'analisi organizzativa del contesto interno di ciascuna funzione, come pilastro dell'attività e dell'organizzazione della struttura operativa a disposizione del Commissario, si è rivelata particolarmente utile per evidenziare, da un lato, il sistema delle diverse responsabilità

presenti all'interno delle singole funzioni e, dall'altro, il livello generale di complessità della struttura commissariale.

Bisogna sin da subito specificare come la struttura di supporto per le esigenze del Commissario Straordinario è incardinata presso la Presidenza del Consiglio ed è sostenuta dal Segretariato Generale del MiBACT (ora MiC) per gli aspetti logistici e strumentali. La sede della struttura commissariale è presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

All'interno dell'Ufficio del Commissario esiste un'organizzazione basata sulla distinzione dei compiti in 5 diverse funzioni, ognuna delle quali è affidata a:

Funzione giuridica- di responsabilità dell'avv. Mara Curti - con i compiti di consulenza e assistenza giuridica in ambito amministrativistico e dei lavori pubblici

Funzione tecnico/amministrativa – di responsabilità dell'ing. Francesco Duilio Rossi Santillo prima e dell'arch. Marco Gaeti poi con i compiti di coordinamento e sviluppo per gli aspetti tecnici ed amministrativi legati agli interventi di recupero e restauro. Rapporti con il Soggetto Attuatore.

Funzione comunicativa/trasparenza di responsabilità della dott.ssa Sabina Metella Turtur addetto alla comunicazione e promozione del CIS.

Funzione segreteria amministrativa di responsabilità della sig.ra Veronica Toccaceli prima e della dott.ssa Elisa Cidda poi con i compiti di coordinamento e sviluppo di attività organizzative e logistiche per meeting ed eventi; supporto tecnico ed amministrativo alla struttura commissariale.

Funzione coordinamento di responsabilità del dott. Andrea Nardone con i compiti di coordinamento della struttura commissariale, assistenza al Commissario nella rappresentanza e nelle relazioni istituzionali connesse allo sviluppo del CIS.

Il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza è rivolto, comunque, a tutto il personale appartenente alla Struttura di supporto alla missione affidata al Commissario Straordinario, indipendentemente dalla funzione svolta.

Il medesimo PTPC riguarda anche tutti i consulenti e collaboratori del Commissario con qualsivoglia tipologia di contratto ovvero di incarico e a qualsiasi titolo conferito.

Sin da subito è stata individuata quale strategia utile al controllo interno, il fatto che ogni componente della Struttura a supporto del Commissario Straordinario utilizzi una cartella condivisa con il Commissario e, ove disposto dal Commissario, con tutti o ad alcuni degli altri componenti dello staff, per la redazione, la modifica e l'integrazione di tutti i documenti relativi all'attività. Tale strumento rappresenta un sistema di filtraggio, controllo e associazione della pratica stessa, in

modo tale da consentire una costante condivisione con il Commissario e la agevole tracciabilità delle procedure, nonché la rintracciabilità e la reperibilità delle pratiche.

Va comunque precisato che la Struttura a disposizione del Commissario Straordinario sponda pienamente i valori di indirizzo individuali ed operativi per la *mission* da svolgere. Il lavoro posto in essere fino ad ora e da predisporre nel prossimo futuro si muove su un indirizzo di molteplici qualità, di carattere robusto e di evidenzia concreta che può assicurare: solidità alle fasi decisorie e capacità alle fasi esecutive; ciò si trasferisce in tutti gli ambiti operativo/pratici.

In primo luogo tutte le decisioni, operazioni, azioni prendono il via attraverso un team fortemente focalizzato verso un metodo di pensiero trasversale, eterogeneo e modulato, il cui perno sono le qualità morali e le seguenti pratiche individuali:

- **Imparzialità**
- **Legalità**
- **Integrità**
- **Impegno**
- **Merito**
- **Iniziativa**
- **Attenzione**
- **Passione**
- **Responsabilità**
- **Riservatezza**
- **Collaborazione**
- **Indirizzo**
- **Sviluppo**

4.4 RISK MANAGEMENT E MAPPATURA AREE

Per quanto concerne, più propriamente, il processo di *risk management* si è proceduto ad avviare un'analisi dell'organizzazione e dei processi, come attività finalizzata alla valutazione del rischio. In conformità a quanto raccomandato nel Piano Nazionale Anticorruzione, il Commissario quindi ha proceduto ad effettuare una puntuale analisi per ognuna delle funzioni dell'ufficio, al fine di una mappatura dei diversi e molteplici processi attualmente gestiti. La mappatura completa dei singoli processi è, come noto, un aspetto strumentale essenziale al fine delle successive fasi della procedura di “*risk management*” volte all’identificazione dei rischi attraverso l’elaborazione del c.d.

“catalogo dei rischi”, alla loro valutazione, ponderazione e trattamento. L’aggiornamento dell’analisi organizzativa effettuata rientra tra gli indirizzi strategici che il Commissario si è dato, attesa la priorità politica di realizzare interventi volti a garantire il rispetto dei principi di legalità, integrità e trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione.

Nella prospettiva di dare coerente e concreta attuazione al modello organizzativo così come venutosi a determinare, si è ritenuto di dover assicurare gli obiettivi strategici da perseguire in via prioritaria, rilevando in particolare l’esigenza di elaborare un sistema organico di azioni e misure, idoneo a prevenire il rischio corruttivo nell’ambito di tutti i processi dell’Ufficio.

La mappatura dei procedimenti è stata realizzata sulla base dei principi di completezza ed analiticità.

Il principio della **completezza** ha determinato la scelta di mappare e valutare non soltanto le attività inerenti le aree di rischio generali, bensì tutte le attività poste in essere all’interno della struttura del Commissario Straordinario.

Il principio di **analiticità** è stato attuato chiedendo alle singole funzioni rette dai 6 componenti di adottare, nella individuazione delle proprie attività, un alto grado di approfondimento, scomponendo ciascuna “attività” in “fasi” e ciascuna fase in singole “azioni”, al fine di porre in evidenza ogni possibile ambito in cui potessero trovare spazio comportamenti a rischio corruttivo.

In maniera orientativa e non vincolante, si possono associare alle funzioni dell’Ufficio del Commissario I seguenti ambiti di competenza, nei quali provvedere e vigilare ai sensi del presente Piano, tenendo anche conto della opportunità di avere un responsabile per ogni misura legato all’area di rischio, secondo le valutazioni e gli aggiornamenti derivanti da un’attenta analisi dei dati che emergeranno dal monitoraggio del Piano stesso:

Funzione giuridica- di responsabilità dell’avv. Mara Curti per il periodo 2023- 2024 e 2025- 2026 con i compiti di consulenza e assistenza giuridica in ambito amministrativo e dei lavori pubblici

Funzione tecnico/amministrativa – di responsabilità dell’ing. Francesco Duilio Rossi Santillo (2023-2024) e dell’arch. Marco Gaeti (2025-2026) con i compiti di coordinamento e sviluppo per gli aspetti tecnici ed amministrativi legati agli interventi di recupero e restauro. Rapporti con il Soggetto Attuatore.

Funzione comunicativa/trasparenza di responsabilità della dott.ssa Sabina Minutillo Turtur per il periodo 2023 - 2024 e 2025-2026 addetto alla comunicazione e alla promozione del CIS.

Funzione amministrativa di responsabilità della sig.ra Veronica Toccaceli (2023-2024) e della dott.ssa Elisa Cidda (2025-2026) con i compiti di supporto tecnico ed amministrativo alla struttura commissariale nonché di coordinamento e sviluppo di attività organizzative e logistiche per meeting ed eventi.

Funzione coordinamento di responsabilità del dott. Andrea Nardone per il periodo 2023-2024 e 2025-2026 con i compiti di coordinamento della struttura commissariale, assistenza al Commissario nella rappresentanza e nelle relazioni istituzionali connesse allo sviluppo del CIS.

Per quanto concerne la metodologia di analisi del rischio, occorre evidenziare che tutto lo studio sui comportamenti a rischio di corruzione, sia nell’ambito dell’analisi del contesto interno, che del contesto esterno, deve essere supportato dall’applicazione di una metodologia scientifica di analisi del rischio, che, nell’ambito della redazione del primo Piano di prevenzione della corruzione in relazione al triennio 2024/2026, è stata specificamente studiata e calibrata in relazione al peculiare contesto in cui opera il Commissario Straordinario.

Alla luce dei risultati prodotti dall’applicazione della suddetta metodologia si ritiene di scongiurare una sottovalutazione del rischio, basandosi su un principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo del rischio. Si è cercato di concentrare lo sforzo verso la necessaria acquisizione di conoscenze sul contesto ambientale ed operativo delle attività gestite, piuttosto che sulla meccanica applicazione di parametri e formule per il calcolo del rischio. Tale approccio ha posto il responsabile nelle condizioni di dover acquisire un’adeguata consapevolezza della minaccia di corruzione e dei relativi impatti che questa può avere sull’amministrazione, e di conseguenza, sugli *stakeholders* (cittadini, utenti, operatori economici, sistema Paese nel suo complesso). È evidente che l’adeguato livello di consapevolezza del contesto di minaccia che grava sull’amministrazione costituisce un fondamentale pre-requisito per un’efficace attività di contrasto della corruzione.

È bene ricordare in premessa che **il Commissario Straordinario e la struttura commissariale non gestiscono denaro né gestiscono direttamente alcuna procedura di affidamento di appalti di lavori o di servizi.**

Questo riduce il livello di rischio legato alle attività commissariale ricordate nel capitolo 3 della Mission.



I fondi, provenienti dal Fondo Sviluppo Coesione, sono stati assegnati al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), sono gestiti dal MiBACT (ora MiC), che svolge il ruolo di Autorità di Gestione, e sono utilizzati, tramite un Accordo Operativo, da Invitalia che svolge attività di "Centrale di Committenza" ai sensi degli articoli 55-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012 e degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016. In tale ruolo Invitalia nomina anche il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Invitalia inoltre ha un sistema interno di prevenzione della corruzione definito nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2024-2026 scaricabile al seguente link [Invitalia_PPCT_Trasparenza](#).

Inoltre il CIS ha previsto all'art. 4 punto 4 che

“La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione, con l’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), di un Protocollo di azione per la vigilanza collaborativa di cui all’articolo 4 del ‘Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014)’, che disciplini lo svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa preventiva finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara, che saranno predisposti per gli affidamenti necessari alla realizzazione degli interventi, alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e di esecuzione degli appalti.”


L'accordo di vigilanza collaborativa con l'ANAC è stato sottoscritto il 22 ottobre 2020 anche dal Commissario Straordinario in rappresentanza della Presidenza del Consiglio. Al momento il Protocollo riguarda la prima parte dei lavori ovvero quelli di Messa in sicurezza dell'ex carcere e quelli di realizzazione dell'approdo sull'Isola. Il Protocollo sarà successivamente ampliato a tutti gli altri interventi previsti dal CIS. Per comodità si propongono due schemi riassuntivi; il primo riporta i diversi soggetti attraverso i quali si esercita un controllo/monitoraggio e gli strumenti regolatori, il secondo indica il flusso delle risorse finanziarie.



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELL'EX CARCERE BORBONICO
DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO - VENTOTENE



PROGETTO VENTOTENE
PER IL RECUPERO DEL CARCERE DI SANTO STEFANO
David Sassoli






**COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELL'EX CARCERE BORBONICO
DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO - VENTOTENE**



**PROGETTO VENTOTENE
PER IL RECUPERO DEL CARCERE DI SANTO STEFANO**
David Sassoli



Il CIS già prevede una serie di articoli che disciplinano aspetti fondamentali che “impattano” sul presente Piano di Prevenzione e che riportiamo di seguito:

ART. 10 (Erogazione delle risorse e certificazione delle spese)

1. Al fine di assicurare la certezza della provvista finanziaria annualmente necessaria al rispetto del programma in allegato: a) il **Responsabile unico del contratto comunica al MIBACT, entro il mese di marzo di ciascun anno, il fabbisogno finanziario per l'attuazione degli interventi oggetto del presente CIS**. In sede di prima attuazione, il fabbisogno per l'anno 2017 è individuato all'atto dell'Accordo Operativo tra il MIBACT ed INVITALIA di cui all'articolo 9, comma 1; b) il MIBACT assicura la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento delle risorse poste a copertura del programma degli interventi.
 2. Le Parti si obbligano ad osservare, per quanto di competenza, le previsioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 3. Le Parti si danno atto che, qualora intervengano

ulteriori fonti di finanziamento dell'opera, per ciascuna di esse restano valide, ai sensi della normativa vigente, le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del responsabile unico del contratto, su segnalazione delle Parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.

ART. 11 (Monitoraggio, valutazione e controllo dell'attuazione del CIS)

1. L'attuazione del CIS è costantemente monitorata per consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato. A tal fine si provvede attraverso il sistema di monitoraggio unitario che utilizza la BDU. 2. Il referente unico di INVITALIA assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività di controllo e di valutazione da parte dell'unità di controllo di primo livello incaricata dell'attività di cui al comma 3 del presente articolo, la quale si impegna a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.

*3. Ai fini del controllo e della valutazione circa l'efficace attuazione del CIS, il Tavolo, entro tre mesi dalla sottoscrizione del CIS medesimo, individua l'unità di controllo di primo livello incaricata di: a) predisporre apposite linee guida sulle modalità di controllo, da trasmettere al Tavolo per la relativa approvazione; b) predisporre annualmente un piano di verifica, in conformità alle linee guida approvate dal Tavolo, finalizzato all'accertamento della corretta esecuzione degli adempimenti previsti nel CIS inclusa la regolarità della spesa; c) eseguire, con cadenza semestrale, sulla base del predetto piano di verifica, le verifiche previste, secondo un calendario da concordare con le Parti; d) **informare il responsabile unico del contratto** qualora nell'esecuzione delle proprie attività di verifica dovesse constatare ritardi o inadempienze o spesa irregolare, in grado di condizionare in tutto o in parte l'esecuzione del contratto e l'attuazione degli interventi finanziati; e) predisporre un Piano di Valutazione contenente la descrizione delle attività valutative da realizzare, da trasmettere al Tavolo per la relativa approvazione.*

4. L'unità di controllo di primo livello di cui al comma 3, incaricata del controllo e della valutazione, predisponde, a cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta e sui risultati delle analisi valutative da rassegnare al responsabile unico del contratto, anche ai fini della redazione delle relazioni periodiche da sottoporre al CIPE.

5. L'unità di controllo di primo livello del CIS si coordina con l'Agenzia per la coesione territoriale, affinché la stessa possa operare il monitoraggio sistematico e continuo sulle attività oggetto del CIS ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici dei singoli interventi effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

ART. 16 (Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa)

- 1. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché dalle circolari applicative, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari dedicati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 88 del 2011.*
- 2. Le Parti assicurano, altresì, il rispetto del Protocollo di azione sottoscritto con l'ANAC, di cui all'articolo 4, comma 4.*


In tale contesto normativo ed organizzativo, che vede coinvolte diverse amministrazioni ed un soggetto attuatore, l'Ufficio del Commissario ha sempre posto in primo piano la sinergia con gli altri soggetti coinvolti nel Contratto Istituzionale di Sviluppo. A tanto si aggiungano gli intensi rapporti di collaborazione formalizzati o da formalizzare con soggetti portatori di interessi collettivi e/o con Istituzioni culturali.

L'azione più efficace risulta quella comune e quindi a questo è improntato il lavoro della struttura commissariale “**quale misura di ausilio alla pubblica amministrazione in processi di particolare criticità**” anche attraverso il lavoro coordinato con le stazioni appaltanti.

Come già chiarito sopra, il Commissario Straordinario non è il soggetto che gestisce le gare direttamente ma svolge un ruolo di impulso, controllo, raccordo, vigilanza, consulenza, collaborazione con tutti gli attori coinvolti nei procedimenti.

Tenendo conto di come la probabilità di generare tentativi di corruzione sia direttamente proporzionale alla presenza di potenziale guadagno economico, il **rischio deve necessariamente considerarsi basso** nel contesto del Commissario Straordinario Macioce e del suo Ufficio di staff. Più precisamente, il RISCHIO va considerato BASSO in ragione di due fattori principali: 1) il Commissario Straordinario non gestisce fondi 2) l'esistenza di una fitta rete di controlli e monitoraggi costituita dai diversi soggetti coinvolti (RUC, Autorità di Gestione, ANAC, Agenzia per la Coesione territoriale).

Ciò nonostante esiste un rischio corruttivo legato alle informazioni delle quali il Commissario ed il suo staff vengono a conoscenza; informazioni che possono avere un valore economico importante. In questo caso il livello di rischio può essere ALTO, quantomeno con riferimento a talune delle funzioni sopra passate in rassegna presenti all'interno della Struttura commissariale. Si riporta la tabella di mappatura di tale specifico rischio legato all'acquisizione privilegiata e anticipate di informazioni, secondo un livello di grado e di frequenza, valutato in base alla funzione svolta dai diversi componenti della struttura commissariale sopramenzionati.



Quindi le funzioni che presentano maggiori rischi corrutivi sono quelle di coordinamento e tecnico amministrativa seguite, con una frequenza leggermente più bassa, da quella giuridica.

5.LE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nel contesto sopra descritto il Piano pone l'accento soprattutto su alcuni strumenti che, proprio in considerazione della *mission* istituzionale del Commissario Straordinario, registrano un'attenzione particolare, come, ad esempio, la misura relativa alla disciplina del conflitto di interesse (obblighi di comunicazione e di astensione), la misura relativa alla formazione sui temi dell'etica e della

legalità e le azioni di sensibilizzazione e di rapporto con la società civile, o gli strumenti per assicurare tutela alle segnalazioni di *whistleblowing*, tra cui la realizzazione di uno specifico modello gestionale informatizzato. Non da ultimo, va ricordata la priorità attribuita all'adozione delle misure cosiddette “obbligatorie”, indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Più in particolare, le misure di prevenzione della corruzione adottate dal Commissario straordinario possono raggrupparsi intorno a quattro direttive fondamentali:

1. qualificazione morale e professionale dei componenti dell'ufficio e rigido regime delle incompatibilità;
2. rigorosa identificazione delle competenze e segregazione delle funzioni;
3. vigilanza pro-attiva sui processi e sui procedimenti;
4. accesso civico e controllo sociale.

5.1. *QUALIFICAZIONE MORALE E PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO E RIGIDO REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ*

La prima direttrice si concretizza nelle seguenti fasi ed azioni:

RECLUTAMENTO.

Il reclutamento del personale è stato effettuato tramite avviso pubblico e ha rispettato i più rigidi canoni di verifica della incensuratezza dei soggetti selezionati, delle loro qualifiche accademiche e professionali e delle specifiche esperienze pregresse maturate nei settori di rispettiva competenza. Sono state inoltre verificate le cause di eventuale inconferibilità e/o di incompatibilità con l'ingresso nella Struttura commissariale.

Sia per il primo mandato (2023-2024) che per il secondo mandato (2024-2026) del Commissario straordinario Macioce si è proceduto per la definizione della struttura di supporto al Commissario Straordinario tramite pubblicazione sul sito del Commissario di un avviso pubblico approvato con decreto del Commissario. Alla voce Amministrazione Trasparente del sito istituzionale si trova la sezione Bando di concorso - avviso selezione esperti all'interno della quale sono visibili: gli avvisi pubblici, i decreti di approvazione degli avvisi pubblici, i decreti di approvazione della nomina di componenti di commissione, i decreti di approvazione degli atti della selezione pubblica contenenti le graduatorie finali delle selezioni con i rispettivi punteggi dei candidati.

In entrambe le selezioni seguite alla pubblicazione dell'avviso è stata costituita una commissione valutatrice composta dal Commissario e da funzionari del Dipartimento della Coesione. I decreti

di approvazione dei contratti e i contratti così come tutti gli atti della selezione sono stati inviati alla Corte dei Conti Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio e all'Autorità di Gestione del Ministero della Cultura.

PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Fin dal momento dell'instaurazione del rapporto con i componenti dello Staff sono state vagilate eventuali situazioni di conflitto di interesse e, verificatane l'insussistenza, il Commissario ha provveduto a notiziare tutto il personale facente parte della struttura commissariale sugli obblighi di legge attinenti a tale ambito. In tale prospettiva si è comunque chiesto a ciascuno di sottoscrivere apposita dichiarazione, nelle forme e per gli effetti di cui al d.P.R. n. 445/2000, circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e circa l'obbligo di segnalarne l'eventuale sopravvenienza. Si stabilisce un generale obbligo di comunicazione, a carico di ciascun componente dello Staff relativamente a tutti i rapporti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, e ai conflitti di interesse, diretti e indiretti, che egli, i suoi parenti, gli affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, abbiano avuto negli ultimi tre anni con soggetti privati. Inoltre, in presenza di un conflitto di interesse di qualsiasi natura, anche non patrimoniale o solo potenziale, in cui siano coinvolti interessi personali, il componente dello Staff ha il dovere di astenersi dal compiere qualsiasi atto del proprio ufficio.

È inoltre fatto divieto al Commissario e ai componenti della struttura commissariale di far parte di commissioni di gara nominate o nominande per la selezione di progettisti e/o degli esecutori degli interventi previsti dal CIS e dagli atti che ne costituiscono attuazione.

Alla voce "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nella sezione Consulenti e collaboratori – Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza sono presenti per ciascun componente la struttura di supporto i contratti, le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi, le dichiarazioni di accettazione dell'incarico, i curriculum vitae e i decreti di approvazione dei contratti.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Con la sottoscrizione del contratto di collaborazione ciascuno dei componenti dello Staff – ma prima ancora il Commissario Straordinario all'atto dell'insediamento - si impegna ad osservare il codice disciplinare e di condotta, per quanto applicabile, della Presidenza del Consiglio dei Ministri che

prevede obblighi e doveri analoghi a quelli dei dipendenti pubblici, di cui al seguente link:
[presidenza.governo Codice Condotta/Codice comportamento](http://presidenza.governo.it/Codice_Condotta/Codice_comportamento)

5.2. RIGOROSA IDENTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI.

La seconda direttrice si concretizza nelle seguenti fasi ed azioni:

DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'ATTIVITA'. Ciascuno dei soggetti selezionati è stato destinatario di una specifica proposta contrattuale in linea con le qualifiche e competenze richieste dall'avviso pubblico che, una volta accettata, ha definito esattamente le prestazioni affidate, i tempi di esecuzione, le modalità di rendicontazione, i compensi e le modalità di erogazione degli stessi.

TRACCIABILITÀ DEI PROCESSI DECISIONALI

Il Commissario ed i componenti della struttura commissariale adottano modelli di elaborazione e di finalizzazione degli atti istruttori e delle determinazioni di rispettiva competenza che si avvalgono di un adeguato supporto documentale che consenta, in ogni momento, la ricostruzione e la verifica del processo.

29

SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI

La rigorosa definizione delle prestazioni richieste a ciascuno dei componenti dello Staff costituisce il presupposto di una tendenziale segregazione delle diverse funzioni che ciascuno dei componenti svolge. Difatti, evitando di concentrare su un unico collaboratore la gestione di tutti i processi istruttori, si garantisce la segregazione delle funzioni, come principio utile a garantire quello che, in uffici dotati di un maggior numero di personale, viene attuato attraverso la rotazione del personale.

Ciononostante il Commissario sovrintende e indirizza l'attività di ciascun componente dello Staff, prevedendo, ove necessaria o opportuna, la condivisione da parte di tutti o di alcuni componenti dell'ufficio delle informazioni necessarie all'istruttoria delle varie questioni di volta in volta poste dal Commissario.

Al contempo, nel medio e nel lungo periodo la rigida segregazione delle funzioni può a sua volta trasformarsi in un forte fattore di rischio di corruzione, favorita dal fatto che un solo soggetto

potrebbe sfruttare le conoscenze accumulate nel tempo in via esclusiva in un certo settore di attività per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio nel medio periodo e nel lungo periodo non si esclude di fare ricorso al *turnover*, specie per le figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. Inoltre poiché la rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico, il Commissario applicherà gli accorgimenti necessari per prevenire e contrastare fenomeni di eccessiva specializzazione o di deleghe di funzioni e di compiti operative reiterate nel tempo, in modo da conservare il controllo finale e definitivo di ogni decisione rilevante.

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO PROFESSIONALE

Come noto la legge 190/2012 ha introdotto il comma 16-ter nell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, volto ad evitare che dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano utilizzare il ruolo e la funzione ricoperti all'interno dell'ente di appartenenza, precostituendo, mediante accordi illeciti, situazioni lavorative vantaggiose presso soggetti privati con cui siano entrati in contatto nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, da poter sfruttare a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (*"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*).

Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non può avvalersi di mediatori. Egli, inoltre, non può concludere contratti con le imprese con le quali, nei due anni precedenti, abbia concluso contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 1325 del codice civile, interessi coincidenti o in conflitto con l'Ufficio o dalle quali abbia ricevuto altre utilità. Se è l'amministrazione che conclude il contratto con tali imprese, il dipendente ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle decisioni e alle attività di esecuzione del contratto persone fisiche o giuridiche, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi

dell’articolo 1342 del codice civile, con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto per conto dell’amministrazione deve informarne per iscritto il dirigente dell’ufficio. L’applicazione di tali principi deve comunque intendersi riferita ai dipendenti pubblici legati da contratto di lavoro dipendente alla P.A.

5.3. VIGILANZA PRO-ATTIVA SUI PROCESSI E SUI PROCEDIMENTI

La terza direttrice si concretizza nelle seguenti fasi ed azioni:

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, SOPRALLUOGHI E VERIFICHE INFORMATIVE DEI CONTESTI TERRITORIALI

Il Commissario al fine di effettuare una “*fotografia storica*” del contesto in cui operare e per potere conoscere, in modo approfondito e diretto, gli ambiti relativi al progetto di recupero e valorizzazione dell’ex carcere borbonico nonché poter incrementare gli aspetti di legalità sulle procedure, ha predisposto continue e capillari attività di controllo, monitoraggio e sopralluoghi diretti da parte della struttura.

Le attività ispettive e di controllo sono finalizzate ad avere un quadro sugli interventi più completo ed esaustivo rispetto alle situazioni venutesi a creare nel corso degli anni. Inoltre ha preso contatto e informato, assieme al Sindaco di Ventotene, il Comandante Generale della Guardia di Finanza sul progetto.

31

PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

I protocolli di legalità rappresentano uno strumento molto utile, soprattutto quando servono a strutturare dei meccanismi di prevenzione dalla corruzione. A tal proposito è opportuno citare **il protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l’ANAC**, grazie al quale in alcuni casi, in presenza di circostanze di particolare rilievo, anche in relazione all’importo economico associato all’intervento, ai fini dell’attività di prevenzione di tentativi di infiltrazione criminale, nonché per interventi dagli importi economici importanti, le procedure sono sottoposte a vigilanza dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione per i numerosi procedimenti di affidamento degli appalti, tra quelli avviati e quelli ancora da avviare.

Per quanto attiene alla definizione dell’oggetto dell’affidamento, va ricordato che l’ANAC, con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l’iscrizione, tra le altre, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nell’elenco di cui all’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, attestando che per INVITALIA ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato; per tale considerazione il CIS ha previsto l'affidamento ad **Invitalia quale Soggetto Attuatore il ruolo di Centrale di Committenza** un meccanismo di diversificazione delle stazioni appaltanti (soggetti diversi dal Commissario stesso e dalla struttura); inoltre il Protocollo sottoscritto con l'ANAC viene posto come garanzia e modello di virtù procedurali da parte di tutte le stazioni appaltanti, nei cui bandi di gara dovrà gioco forza tenersi conto dei vincoli stringenti derivanti dal citato protocollo.

ACQUISIZIONE IN VIA PREVENTIVA DEGLI SCHEMI DI ATTO

Quale soggetto firmatario del Protocollo di vigilanza collaborativa, il Commissario ha la facoltà di prendere visione degli schemi di determinazione a contrarre e degli schemi di atti indittivi di procedure selettive disciplinate dai decreti legislativi nn. 50/2016, 56/2017 e 36/2023.

Analogamente, il Commissario ha facoltà di prendere visione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, dei progetti definitivi e/o dei progetti esecutivi di ciascun intervento che vengono sottoposti al vaglio delle diverse amministrazioni competenti, di regola attraverso lo strumento delle conferenze di servizi, alla cui convocazione, di competenza dell'amministrazione presposta alla realizzazione dell'intervento, il Commissario dà comunque diretto impulso.

Al di là delle specifiche esigenze e particolarità, le procedure di gara sono grosso modo suddivisibili in due categorie: *a)* quelle relative alla elaborazione di progetti; *b)* quelle relative all'esecuzione di lavori.

In entrambi i casi il Protocollo di vigilanza collaborativa impone l'utilizzo di procedure aperte o comunque concorrenziali, con particolare attenzione, ove possibile, all'obiettivo di favorire la partecipazione di piccole e medie imprese.

5.4. ACCESSO CIVICO E CONTROLLO SOCIALE.

La quarta direttrice si concretizza nelle seguenti fasi ed azioni:

REGISTRO DELL'ACCESSO DEI PORTATORI DI INTERESSE

In considerazione della valutazione generale del rischio corruttivo da qualificarsi basso per il fatto che – come già riferito – il Commissario Straordinario ha soltanto poteri di impulso e coordinamento e che lo stesso e la struttura commissariale non amministrano denaro pubblico, né gestiscono direttamente alcuna procedura di affidamento di appalti di lavori o di servizi, il Commissario medesimo sia nella sua qualità di Organo di Indirizzo, sia di titolare della funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha ritenuto allo stato non necessaria l’istituzione formale di un Registro dell’Accesso dei portatori di interesse.

La valutazione potrà essere oggetto di futuro riesame in occasione dell’aggiornamento annuale del presente Piano.

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

Laddove la sensibilizzazione e la condivisione della missione istituzionale del Commissario diventa uno strumento strategico di trasparenza e prevenzione alla corruzione, rimane utile citare i protocolli dal Commissario con vari pezzi della società civile: di tali protocolli si da evidenza nel sito istituzionale del Commissario.

TRASPARENZA E INTEGRITÀ - LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

All’interno del sito “<http://commissariocissantostefano.governo.it/it/>” è sempre possibile consultare, visionare, approfondire ogni aspetto utile all’attività del Commissario Straordinario con particolare rilievo agli aspetti di maggior importanza sul piano del progresso del progetto, il raggiungimento degli obiettivi del Contratto Istituzionale di Sviluppo Inoltre il sito offre la possibilità di consultare “l’Accountability della Missione del Commissario” e la relazione annuale presentata dal Commissario, che costituisce un dossier completo di tutto il lavoro della struttura commissariale.

ACCESSO CIVICO

L’accesso civico assicura il diritto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, d.lgs. n. 33/2103) nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. La richiesta di accesso civico che non è sottoposta ad alcuna limitazione circa la legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT secondo il modulo di richiesta

prossimo ad essere pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti - accesso civico”. In considerazione della rilevanza dell’istituto dell’accesso civico generalizzato nonché del necessario ricorso a strumenti organizzativi volti a garantirne la migliore funzionalità ed alla luce della sensibilità del Commissario su tali questioni, si sono poste in essere le seguenti misure di attuazione:

il Commissario Straordinario (anche per il tramite del referente) raccoglie ed organizza tutte le domande di accesso generalizzato che pervengono, le assegna ad uno degli Ufficiali che detengono i dati e le informazioni per l’istruttoria e trasmette le risposte ai richiedenti. Il tutto verrà organizzato e sistematizzato nel registro degli accessi, suddiviso nelle due sezioni dell’accesso civico e dell’accesso ex. l. 241/1990. A tal proposito si ricorda che la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell’Ufficio del Commissario Straordinario, secondo il modulo di richiesta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti – accesso”.

WHISTLEBLOWING

Pur nella consapevolezza che il Commissario non intrattiene rapporti contrattuali diretti con appaltatori e/o fornitori, si è comunque ritenuto di adeguare il modello organizzativo dell’Ufficio del Commissario alle competenze attribuite dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di *whistleblowing*.

In quanto diretta emanazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, visto il ristretto numero di componenti della Struttura Commissariale di supporto, ed in un’ottica di sana gestione delle risorse finanziarie, per la relativa procedura informatizzata che permette di segnalare in modalità anonima, eventuali illeciti, si rimanda alla piattaforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri Contenuti”, sottosezione “whistleblowing” al seguente link: [Piattaforma Whistleblowing Governo](#)

La vigilanza sulle segnalazioni dei *whistleblowers*, viene garantita con la gestione delle segnalazioni provenienti dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e dai soggetti individuati dall’art. 54 bis del decreto legislativo n. 165/2001, ai fini di vigilanza e controllo sull’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, proponendo, se ricorrono i presupposti, l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



Sempre alla luce dei numeri ridotti di personale a disposizione del Commissario Straordinario, non è possibile istituire un apposito ufficio che si occupi in via esclusiva del *whistleblowing*.

IL MONITORAGGIO

Il RPTC svolge, come previsto dall'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso **un monitoraggio su base periodica che varia a seconda della tipologia di dati.**

Solo in sede di monitoraggio sulle misure specifiche, **i componenti la struttura commissariale potranno rendersi conto di eventuali misure inutili o inefficaci e quindi, proporne l'eliminazione, ovvero che i target di attuazione originariamente previsti sono incompatibili con le risorse dell'ufficio e quindi bisogna ridurne i valori.**

Dei risultati del monitoraggio si darà conto nella relazione annuale del RPCT per l'anno 2026, di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, che sarà pubblicata sul sito del Commissario Straordinario nell'apposita sezione Amministrazione trasparente.

Anche il presente PTPC per il triennio 2024/2026 sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Altri contenuti – Corruzione” – “Piano triennale di prevenzione della corruzione”.



 MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

 AGENZIA DEL DEMANIO

 REGIONE LAZIO

 Comune di Ventotene

 Area Marina Protetta
Riserva Naturale Statale
Isole di Ventotene e S.Stefano

 INVITALIA

**CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE
EX CARCERE BORBONICO DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO
VENTOTENE**



*Contratto istituzionale di sviluppo
per il recupero e la rifunzionalizzazione
dell'ex carcere borbonico dell'isola di S. Stefano*

TRA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO
AGENZIA DEL DEMANIO
REGIONE LAZIO
COMUNE DI VENTOTENE
**RISERVA NATURALE STATALE E AREA MARINA PROTETTA “ISOLE DI
VENTOTENE E S. STEFANO”**
**AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
D'IMPRESA S.p.A. – INVITALIA**

Sommario

Articolo 1 (Definizioni. Premesse e allegati).....	8
Articolo 2 (Oggetto e finalità).....	9
Articolo 3 (Modalità di attuazione dei singoli interventi. Fasi e cronoprogramma).....	9
Articolo 4 (Impegni delle Parti)	10
Articolo 5 (Tavolo istituzionale permanente)	12
Articolo 6 (Referenti unici delle parti)	13
Articolo 7 (Responsabile Unico del Contratto)	13
Articolo 8 (Soggetto attuatore)	14
Articolo 9 (Accordi operativi)	15
Articolo 10 (Erogazione delle risorse e certificazione delle spese)	15
Articolo 11 (Monitoraggio, valutazione e controllo dell'attuazione del CIS)	16
Articolo 12 (Ritardi e inadempienze a carico di INVITALIA)	17
Articolo 13 (Ritardi e inadempienze a carico delle Parti).....	17
Articolo 14 (Ritardi e Inadempienze – Provvedimenti del Tavolo).....	17
Articolo 15 (Poteri straordinari e sostitutivi)	18
Articolo 16 (Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa.	18
Articolo 17 (Durata e modifica del Contratto).....	18
Articolo 18 (Informazione e pubblicità)	19
Articolo 19 (Controversie).....	19

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42", ove si prevede che, allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con gli altri Ministri interessati, le Regioni e le amministrazioni competenti, stipula il contratto istituzionale di sviluppo e destina le risorse del Fondo sviluppo coesione assegnate dal CIPE e individua le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi interventi e definisce, altresì, il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;

VISTO l'articolo 1, co. 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" che disciplina l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo alla lettera g) che, in sede di attuazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito, CIPE) del 1° maggio 2016, n. 3, "Piano stralcio cultura e turismo", che ha assegnato per competenza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito MIBACT) un miliardo di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020 per la realizzazione di 33 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di potenziamento del turismo culturale;

VISTO che la menzionata delibera CIPE n. 3 del 2016 indica, fra le iniziative finanziate, l'intervento di restauro, valorizzazione e rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano – Ventotene, per un importo di 70 milioni di euro, come descritto nella scheda n. 15 "Ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene", allegata al citato "Piano stralcio cultura e turismo";

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che regola il funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

CONSIDERATO che il menzionato intervento denominato "*Ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene*" prevede l'esecuzione di un progetto integrato di restauro e valorizzazione con un'ipotesi di riutilizzo dell'intero complesso a finalità prevalentemente culturali e di alta formazione, in ragione dei profondi valori simbolici che tale complesso detiene, anche mediante l'esecuzione di infrastrutture quali la realizzazione di una elisuperficie, di un approdo e di un sistema di trasporto meccanizzato dall'approdo principale all'area di sedime degli edifici del carcere;

CONSIDERATO che, come disposto dalla citata delibera CIPE n. 3 del 2016, il MIBACT è competente della realizzazione del "Piano stralcio cultura e turismo", a valere sulle risorse del FSC per il ciclo di programmazione 2014-2020, e assicura, altresì, il monitoraggio e relazione al CIPE, con cadenza annuale e su specifica richiesta dello stesso CIPE;

CONSIDERATO che l'Isola di Santo Stefano e l'area marina prospiciente è una zona di rilevante pregio naturalistico, inclusa nel sistema delle aree protette e tutelate e, nello specifico,

nella Riserva naturale statale Isole di Ventotene e Santo Stefano, EUAP1068, nell'Area naturale marina protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano, EUAP0947, nei siti Natura 2000 - ZSC IT6000019 “*Fondali circostanti l'Isola di S. Stefano*” e ZPS IT6040019 “*Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S. Stefano*”, e che sulle stesse insistono specifici vincoli e regimi di tutela;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 2008, concernente dichiarazione di “Monumento Nazionale” dell’isola di Santo Stefano;

VISTO il decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali del 14 maggio 1987 che ha dichiarato parte del complesso carcerario borbonico dell’isola di Santo Stefano di particolare interesse storico-artistico;

VISTO il decreto del Ministero dell’ambiente 12 dicembre 1997, concernente l’istituzione dell’area marina protetta denominata “Isole di Ventotene e Santo Stefano”;

VISTO il decreto del Ministero dell’ambiente 11 maggio 1999, concernente istituzione della riserva naturale statale denominata “Isole di Ventotene e Santo Stefano”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito, MATTM) del 18 Aprile 2014, concernente approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell’area marina protetta “Isole di Ventotene e Santo Stefano”;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ed in particolare il suo articolo 6;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, ed in particolare l’articolo 5, in materia di Valutazione di Incidenza;

VISTO il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS);

VISTO il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 dicembre 2016, recante “Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di una ZSC della regione biogeografica continentale e di 140 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (G.U. Serie Generale 27 dicembre 2016, n. 301)”;

CONSIDERATO che il complesso carcerario dell’isola di Santo Stefano è un bene demaniale, in consegna al Comune di Ventotene dal 1992 al fine di garantirne la custodia e la tutela;

CONSIDERATO che per sviluppare le progettualità finalizzate alla rifunzionalizzazione del complesso immobiliare è urgente contrastare il degrado e tutelare la struttura dei manufatti dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano – Ventotene;

VISTO l’Accordo operativo stipulato tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della difesa in data 11 novembre 2016, con il quale viene disposta l’attuazione dell’elisuperficie nell’isola di S. Stefano per un costo complessivo di 1.600.00,00 a valere sulle risorse complessive di euro 70.000.000,00 destinate all’intervento n. 15 “*Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex carcere di Santo Stefano – Ventotene*” nell’ambito del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” approvato con delibera CIPE n. 3 del 2016;

CONSIDERATO che il MIBACT ha già avviato i primi lavori di messa in sicurezza del complesso, con l'approvvigionamento dei materiali e il montaggio delle impalcature per evitare il rischio di crolli e ha commissionato uno studio, in fase di conclusione, per valutare le condizioni di approdo all'isola di Santo Stefano;

RITENUTO necessario procedere al perfezionamento delle progettazioni per l'esecuzione dell'intervento di restauro, valorizzazione e rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano – Ventotene e procedere alla definizione delle modalità di gestione del complesso oggetto di intervento in coerenza con la destinazione funzionale prevista;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, ove sono previsti progetti di valorizzazione di immobili di demanio storico-artistico attraverso il loro trasferimento ad enti locali sulla base di progetti di recupero che ne garantiscano la tutela e valorizzazione, in linea con le esigenze del territorio;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché il decreto 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164 (cd. legge Sblocca Italia), con cui sono stati introdotti strumenti di cooperazione tra le Istituzioni e gli strumenti di finanza immobiliare e che, in particolare, assegnano all'Agenzia del demanio la funzione di promotore di progetti per il riuso degli immobili, attraverso forme virtuose di partenariato pubblico-pubblico e pubblico-privato, con l'obiettivo di massimizzare il valore economico del patrimonio pubblico e la sua utilità sociale, in linea con le esigenze del territorio;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. DICA n. 21063 del 10 ottobre 2016, con la quale l'Agenzia del Demanio è stata individuata quale ente competente ad indire la conferenza dei servizi - ai sensi dell'art.14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 - finalizzata alla realizzazione dell'elisuperficie nell'isola di S. Stefano - Ventotene preliminare al restauro e valorizzazione dell'ex carcere borbonico di Ventotene;

RILEVATO che la complessità delle attività da realizzarsi richiede il coinvolgimento di numerose amministrazioni, per cui viene individuato, quale strumento attuativo, a valere su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, il contratto istituzionale di sviluppo (di seguito CIS) previsto dal citato articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011, in coerenza con quanto previsto dal succitato articolo 1, co. 703, lett. g), della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015);

CONSIDERATO che occorre individuare responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi, secondo quanto previsto dal citato articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011, che disciplina il CIS, nonché esplicitare, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità e definire il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero l'attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

CONSIDERATO che è opportuno definire i contenuti di un'azione comune e condivisa per portare a compimento un intervento innovativo e di notevole rilevanza strategica e che può costituire un'importante opportunità di crescita e che il coinvolgimento di tutti i soggetti che possono contribuire al buon esito dell'iniziativa di valorizzazione è altresì finalizzato a costruire nuovi modelli gestionali, in grado di tutelare nel tempo gli investimenti effettuati per il recupero del complesso immobiliare;

RITENUTO di individuare nel CIS, quale strumento per l'attuazione rafforzata degli interventi speciali e di quelli finanziati con risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo

economico e la coesione territoriale, la soluzione condivisa più idonea per soddisfare le esigenze innanzi considerate, in ragione della dimensione e complessità degli interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli interventi stessi ed assicurare il migliore raccordo tra tutti i soggetti coinvolti;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha istituito la società Sviluppo Italia S.p.A., la quale ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha assunto la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.” (di seguito INVITALIA), società a capitale interamente pubblico, la cui titolarità delle partecipazioni azionarie è attribuita interamente al Ministero dell’economia e delle finanze, con lo scopo, tra l’altro, di fornire supporto alle amministrazioni pubbliche centrali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari;

VISTO l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, e successivamente modificato dall’articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica INVITALIA come “società *in house* dello Stato”;

VISTO l’articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii., ove si prevede che le amministrazioni interessate si avvalgano di INVITALIA per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di progettazione, nonché quale centrale di committenza, ad esclusione di quanto demandato all’attuazione da parte dei concessionari di pubblici servizi;

CONSIDERATO che INVITALIA è iscritta nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte anche le centrali di committenza, istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito, ANAC) ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTI gli articolo 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che hanno previsto specifiche disposizioni per accelerare la realizzazione degli interventi strategici e integrato la disciplina del CIS, prevedendo, tra l’altro, che le amministrazioni responsabili possano avvalersi di INVITALIA per l’attuazione degli interventi, anche ai sensi dell’articolo 55-bis del decreto legge n. 1 del 2012 sopra citato;

VISTO l’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ove prevede che per rafforzare l’attuazione della politica di coesione, per garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e l’integrale utilizzo delle relative risorse dell’Unione europea assegnate allo Stato Italiano, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di INVITALIA;

VISTO inoltre, il comma 14-bis del citato articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui INVITALIA può assumere, in casi eccezionali, le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l’attuazione di programmi ed interventi speciali;

VISTO, l’articolo 6 comma 2, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011, ove prevede che le amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si avvalgono di INVITALIA;

VISTA la legge n. 241 del 1990, sopra richiamata, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”;

RILEVATO che con nota n. 153772 del Ragioniere generale dello Stato datata 24 luglio 2017, è stata formalizzata l’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 88 del 2011;

**TUTTO CIÒ VISTO, CONSIDERATO E RITENUTO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1

(Definizioni. Premesse e allegati)

1. Ai fini del presente CIS si intende per:

- a) *Accordo operativo*: l’accordo che disciplina l’imputazione degli oneri sostenuti dal soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi programmati;
- b) *Amministrazione aggiudicatrice*: l’Amministrazione per conto della quale opera il soggetto attuatore per realizzare uno specifico intervento previsto nel programma degli interventi;
- c) *Banca dati unitaria (BDU)*: la banca dati istituita presso il Ministero dell’economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, contenente i dati informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi, alimentata dai sistemi di trasmissione delle informazioni messi a disposizione dalle amministrazioni centrali di coordinamento;
- d) *Cronoprogramma*: il documento di dettaglio, identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche, per la realizzazione di ciascun intervento funzionale all’attuazione del presente CIS;
- e) *Documento di indirizzo alla progettazione (DIP)*: il documento contenente le disposizioni preliminari per la progettazione per ciascun intervento, come previsto dall’articolo 23, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, contenente le specifiche tecnico-amministrative di attuazione degli interventi;
- f) *Parti*: le amministrazioni pubbliche e la Società che sottoscrivono il presente CIS;
- g) *Referente unico delle Parti*: il rappresentante di ciascuna delle Parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente CIS dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nel presente CIS;
- h) *Responsabile unico del contratto*: il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente CIS;
- i) *Sistema gestione progetti (SGP)*: sistema di gestione dei progetti attraverso il quale sono tracciati tutti i dati per le attività di gestione e di monitoraggio dei progetti afferenti la programmazione 2014-2020, con particolare riferimento a quelli finanziati nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione;
- j) *Scheda Intervento*: la scheda, sia in versione cartacea che informatica compatibile tramite SGP e trasferita alla BDU, che riporta per ogni singolo intervento i dati relativi a: informazioni anagrafiche dell’amministrazione aggiudicatrice, informazioni di

inquadramento programmatico, stato di avanzamento progettuale al momento della compilazione della scheda, costo presunto complessivo dell'intervento, copertura finanziaria disponibile, tempistica prevista per l'avanzamento dell'iter progettuale e per l'espletamento delle relative procedure di gara, crono-programma attuativo e finanziario con le previsioni di impegno e spesa, gli indicatori di risultato;

- k) *Soggetto attuatore*: soggetto responsabile dell'attuazione del Programma degli interventi.

2. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente CIS.

ART. 2 **(Oggetto)**

1. Il presente CIS ha ad oggetto un intervento integrato di restauro, valorizzazione e rifunzionalizzazione dell'*"Ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene"*, per il riutilizzo dell'intero complesso per finalità prevalentemente culturali e di alta formazione.
2. L'insieme delle attività volte a realizzare il restauro e la valorizzazione dell'*"Ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene"* è esposto nel programma degli interventi, come riportato nell'allegato "A".

ART. 3 **(Modalità di attuazione dei singoli interventi. Fasi e cronoprogramma)**

1. Per la ristrutturazione del complesso *"Ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene"*, INVITALIA svolge le funzioni di "soggetto attuatore". A tal fine procede:
 - a. Fase 1, successiva alla stipulazione dell'Accordo operativo con il MIBACT, di cui all'articolo 9, comma 1: all'attuazione delle attività necessarie a raccogliere la documentazione disponibile in situ, all'attuazione di primi interventi di messa in sicurezza per garantirne l'accessibilità in sicurezza, all'esecuzione dei necessari rilievi e indagini per conseguire la piena conoscenza dello stato dei luoghi e alla redazione di uno studio di fattibilità, sulla base delle risultanze dell'analisi delle opzioni, dell'analisi costi benefici e dei necessari approfondimenti delle tematiche architettonico-ingegneristiche, delle diverse opzioni gestionali dell'intervento complessivo;
 - b. Fase 2: all'attuazione del ciclo progettuale dell'insieme di interventi necessari per la realizzazione dell'oggetto del presente CIS;
 - c. Fase 3: all'affidamento e monitoraggio degli appalti di esecuzione delle opere progettate nella fase 2, fino al completamento dei lavori nel rispetto delle determinazioni assunte dal Tavolo Istituzionale nell'arco di attuazione delle fasi 1 e 2.
2. La progettazione può essere acquisita anche mediante l'indizione di procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi di progettazione, con l'eventuale ricorso a concorsi di progettazione, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e sulla base del documento di indirizzo della progettazione.
3. Il cronoprogramma sintetico di attuazione degli interventi previsti dal presente CIS è riportato nell'allegato A: "Programma degli interventi";

4. Qualora si renda necessario, l’Agenzia del demanio, su apposita richiesta del Tavolo permanente di cui all’articolo 5, convoca apposite conferenze di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 4

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente CIS. A tal fine, esse si danno reciprocamente atto che il rispetto del cronoprogramma costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione dei singoli interventi di cui si compone il programma degli interventi e la verifica del relativo stato di avanzamento.
2. Ciascuna Parte garantisce, sin d’ora, l’esecuzione delle eventuali attività e istruttorie tecniche necessarie agli atti approvativi, autorizzativi, al rilascio di pareri e di tutti gli altri atti di competenza, nel rispetto dei tempi definiti nel cronoprogramma delle schede intervento.
3. Le amministrazioni si impegnano, altresì, a svolgere le attività di competenza di seguito indicate.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione, con l’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), di un Protocollo di azione per la vigilanza collaborativa di cui all’articolo 4 del “Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014)”, che disciplini lo svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa preventiva finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara, che saranno predisposti per gli affidamenti necessari alla realizzazione degli interventi, alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e di esecuzione degli appalti.
5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si impegna a garantire supporto all’attività istruttoria necessaria al rilascio dei diversi pareri.
7. Il MIBACT si impegna:
 - a) a svolgere il ruolo di coordinamento, vigilanza e monitoraggio previsto dai punti 1 e 3 della delibera CIPE 3 del 2016;
 - b) a porre in essere tutte le attività di coordinamento e supporto tecnico necessarie alla realizzazione degli interventi e al conseguimento dei pareri e autorizzazioni richiesti e di competenza dello stesso MIBACT, e a rendere tempestivamente disponibile tutta la documentazione tecnica in suo possesso;
 - c) a rendere disponibili i fondi stanziati per la valorizzazione e rifunzionalizzazione dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano quantificati in 70 milioni di euro (detratto le risorse già utilizzate per la realizzazione dell’elisuperficie e pari a 1,6 milioni di euro e di ulteriori spese eventualmente disposte), necessari per l’attuazione dell’intervento oggetto del presente CIS.
9. L’Agenzia del demanio si impegna:
 - a) ad indire, su apposita richiesta del Tavolo Istituzionale permanente di cui all’articolo 5, le conferenze dei servizi di cui al precedente articolo 3, ai sensi della legge n. 241 del 1990, al fine di garantire l’efficacia dell’azione amministrativa ed il coordinamento

- delle complessive autorizzazioni preliminari e propedeutiche all’attuazione degli interventi del presente CIS;
- b) in quanto titolare dei siti ove realizzare il programma degli interventi, a supportare INVITALIA per tutte le attività per le quali la medesima società svolge le funzioni di soggetto attuatore.
10. La Regione Lazio si impegna:
- ad individuare, coordinare e svolgere le procedure di propria competenza, con particolare riferimento alla disciplina del governo del territorio e del paesaggio, secondo criteri di semplificazione e di celerità dell’azione amministrativa, assicurando una corsia dedicata per l’iter amministrativo, anche di carattere urbanistico, relativo ai singoli interventi contemplati nel programma degli interventi;
 - a sottoporre, ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, il programma degli interventi proposti a procedura di Valutazione di Incidenza, ovvero a valutazioni puntuale dei singoli interventi laddove necessario, sempre tenendo in considerazione l’effetto cumulativo di tutte le azioni individuate nell’Allegato A nei confronti dei siti Natura 2000 ivi presenti;
 - a fornire una fattiva collaborazione necessaria ad individuare il regime vincolistico che interessa ogni ambito oggetto dei singoli interventi previsti nel programma degli Interventi;
 - a garantire, inoltre, la condivisione di ogni conoscenza, informazione e strumentazione cartografica relativa al territorio interessato.
11. Il comune di Ventotene si esprimersi in merito alle richieste di autorizzazione, pareri, nulla osta di propria competenza, e ad ogni atto, anche di carattere urbanistico, necessario per la realizzazione dell’intervento.
12. Il soggetto gestore della Riserva naturale statale e dell’area marina protetta si impegna ad esprimersi in merito alle richieste di autorizzazione di propria competenza.
13. INVITALIA si impegna a svolgere, per tutto il programma degli interventi, e fino all’effettivo completamento degli stessi, il ruolo di soggetto attuatore in conformità con quanto previsto dal presente CIS con particolare riguardo alla tempistica di attuazione delle opere indicata nel programma degli interventi (Allegato A del presente atto).
14. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
- fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, garantendo altresì, per quanto di competenza, il rilascio dei pareri, nulla osta, anche di carattere ambientale, necessari per la realizzazione di tutte le opere richiamate nel programma degli Interventi;
 - rimuovere tutti gli ostacoli che possono sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dal presente CIS;
 - eseguire, con cadenza periodica, tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica del presente CIS, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.

ART. 5
(Tavolo Istituzionale Permanente)

1. E' costituito un Tavolo Istituzionale Permanente composto da un designato per ciascuna Parte firmataria del presente CIS, nominato ai sensi del successivo comma 2 del presente articolo.
2. Il Tavolo è presieduto dalla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri On.le Avv. Maria Elena Boschi (di seguito, Presidente) e composto dai referenti unici delle parti, di cui all'articolo 6 del presente CIS.
3. Il Tavolo è convocato dal Presidente, anche su segnalazione del responsabile unico del contratto, di cui all'articolo 7, ovvero su richiesta di uno dei componenti del Tavolo, con un preavviso di almeno sette giorni naturali e consecutivi, ovvero, in casi d'urgenza, con un preavviso di almeno quattro giorni naturali e consecutivi.
4. Su invito del Presidente possono partecipare ai lavori del Tavolo, ove necessario, anche rappresentanti di altri enti o amministrazioni eventualmente interessate, con particolare riferimento alle amministrazioni preposte al rilascio di pareri, nulla osta preventivi e orientativi.
5. Le decisioni del Tavolo sono adottate a maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Nei casi di motivata urgenza, il Presidente può sottoporre al Tavolo proposte da adottare tramite approvazione che ciascun componente del Tavolo potrà comunicare per iscritto e trasmettere anche via mail al Presidente, allo scopo di velocizzare la procedura.
7. Il Tavolo ha il compito di:
 - a) valutare l'andamento delle attività e il rispetto degli impegni previsti dal presente CIS;
 - b) verificare, con periodicità bimestrale, lo stato di attuazione del programma degli interventi anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi stessi;
 - c) approvare eventuali successivi affinamenti del programma degli interventi, proposti dal responsabile unico del contratto, ed eventualmente modificare detto programma degli interventi alla luce degli esiti conseguenti all'attuazione dei singoli interventi che lo compongono;
 - d) approvare le schede intervento;
 - e) esaminare ed approvare eventuali proposte di rimodulazione dei finanziamenti;
 - f) approvare le proposte di definanziamento da presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo per le successive determinazioni del CIPE;
 - g) approvare le linee guida sulle modalità di controllo di cui all'articolo 11;
 - h) esaminare e approvare il documento di indirizzo alla progettazione;
 - i) esaminare e approvare la relazione annuale da presentare al CIPE per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
 - j) esaminare ritardi e inadempienze delle Parti e del soggetto attuatore, al fine della eventuale attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui all'articolo 15;

- k) esaminare e approvare il Piano di valutazione di cui all'articolo 11;
- l) esaminare gli esiti dell'attività di audit e valutazione;
- m) esaminare ed approvare il piano di comunicazione presentato dal responsabile unico del contratto;
- n) approvare eventuali ulteriori interventi per il restauro, la valorizzazione e la rifunzionalizzazione dell'*"Ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene"*, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente CIS, sottoposti dal responsabile unico di contratto, individuando con detto responsabile unico di contratto e con le amministrazioni competenti eventuali fonti di finanziamento e modalità di attuazione.

ART. 6

(Referenti unici delle Parti)

1. Ciascuna delle Parti, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti di organizzazione, nomina un proprio referente, denominato referente unico, cui è affidato il compito di vigilare sull'esecuzione degli impegni assunti nel contratto e di relazionarsi con il responsabile unico del contratto, di cui all'articolo 7 del presente CIS. La nomina del referente unico viene comunicata dalla singola Parte al responsabile unico del contratto entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente CIS. Il referente unico della Parte si relaziona con i responsabili di procedimento della propria Amministrazione e ne riceve ogni informazione utile, al fine di riferire al responsabile unico del contratto sullo stato degli impegni contrattuali. Ogni referente unico è destinatario legale di tutte le comunicazioni relative al presente CIS, indirizzate alla parte di riferimento, ed è componente del Tavolo.
2. Il referente unico di INVITALIA ha, altresì, il compito di:
 - a) fornire periodicamente al responsabile unico del contratto, con cadenza bimestrale, una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, delle azioni svolte, delle cause degli eventuali percorsi critici amministrativi, finanziari o tecnici che si frappongano alla realizzazione dell'intervento e le relative azioni correttive poste in essere;
 - b) assicurare il monitoraggio costante degli interventi attraverso l'alimentazione del sistema di monitoraggio unitario BDU.

ART. 7

(Responsabile unico del contratto)

1. Il responsabile unico del contratto è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Al responsabile unico del contratto sono conferiti i seguenti compiti:
 - a) coordina il processo complessivo di attuazione del presente CIS;
 - b) acquisisce dai referenti unici delle Parti le informazioni relative allo stato di esecuzione degli impegni assunti nel presente CIS;
 - c) sottopone al Tavolo eventuali rimodulazioni del programma degli interventi, ivi compresa la rimodulazione dei finanziamenti afferenti i singoli interventi;

- d) rende operativi gli indirizzi del Tavolo, attraverso un’azione diretta di coordinamento e di supporto alle amministrazioni aggiudicatrici per l’istruttoria, la selezione e l’attuazione degli interventi di cui al programma degli interventi;
- e) sottopone al Tavolo, per la relativa approvazione, le schede intervento e il DIP predisposti da INVITALIA;
- f) fermo restando quanto previsto all’articolo 4, sollecita le amministrazioni competenti al rilascio di nulla osta, pareri, determinazioni e varianti urbanistiche;
- g) riscontra, semestralmente, lo stato di avanzamento degli interventi ed il rispetto del cronoprogramma previsto nelle singole schede intervento, al fine di riferire al Tavolo. Il riscontro dei dati è eseguito in contraddittorio con il referente unico di INVITALIA;
- h) esamina eventuali ritardi, inadempienze ed esiti delle attività di controllo e valutazione, assumendo le conseguenti iniziative, in conformità a quanto previsto nei successivi articoli del presente CIS;
- i) accerta la sussistenza delle condizioni per l’attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi e riferisce al Tavolo per le successive determinazioni di cui all’articolo 5, comma 7, lett. j);
- j) attiva strumenti ed iniziative utili a garantire la pubblicità e l’accesso alle informazioni connesse al programma degli interventi;
- k) predispone il piano di comunicazione e lo sottopone al Tavolo per la relativa approvazione;
- l) riferisce periodicamente al Presidente del Tavolo, o su richiesta dello stesso, sullo stato di attuazione del presente CIS;
- m) predispone e presenta al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa approvazione del Tavolo, per la successiva presentazione al CIPE, una relazione annuale sullo stato di attuazione del presente CIS, evidenziando i risultati, gli eventuali ritardi e le inadempienze a carico delle Parti;
- n) opera, in raccordo con le amministrazioni aggiudicatrici, il monitoraggio sistematico degli interventi;
- o) sottopone al Tavolo eventuali ulteriori interventi per il restauro, la valorizzazione e la rifunzionalizzazione dell’“*Ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano - Ventotene*”, di cui all’articolo 2, comma 1.

ART. 8

(Soggetto Attuatore)

1. INVITALIA, quale soggetto attuatore del programma degli interventi:
 - a) cura le attività di progettazione e di realizzazione degli interventi e la predisposizione degli elaborati tecnici necessari per renderli appaltabili, ivi incluso lo studio di fattibilità di cui all’articolo 3, potendo ricorrere all’uopo anche al mercato mediante procedure ad evidenza pubblica;
 - b) invia all’Agenzia del demanio, quale Amministrazione procedente di cui all’articolo 14 della legge n. 241 del 1990, su incarico del Tavolo interistituzionale permanente di cui all’articolo 5, i progetti degli interventi, prima della relativa verifica e validazione, al fine di permettere l’indizione delle conferenze di servizi;

- c) partecipa, ove invitato, alle conferenze di servizi finalizzate ad ottenere le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari alla realizzazione dei singoli interventi che compongono il programma degli interventi;
- d) fornisce supporto alle Parti per lo svolgimento delle attività di indirizzo, coordinamento, verifica tecnica e validazione dei progetti relativi ai singoli interventi previsti dal programma degli interventi;
- e) predisponde, avvalendosi dell’Agenzia del demanio e delle altre amministrazioni aggiudicatrici, le schede intervento relative ai singoli interventi previsti dal programma degli interventi, e le trasmette al responsabile unico del contratto;
- f) svolge attività di “centrale di committenza”, ai sensi degli articoli 55-bis, comma 2-bis, del decreto legge n. 1 del 2012 e degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, su richiesta delle Parti in base alle indicazioni del Tavolo, per la aggiudicazione, stipulazione ed esecuzione dei contratti pubblici degli appalti strumentali alla realizzazione degli interventi e per la eventuale indizione ed aggiudicazione del concorso di progettazione di cui all’articolo 3. A tal riguardo, INVITALIA cura le procedure di aggiudicazione mediante la piattaforma telematica di cui la stessa si è dotata, in grado di gestire in modalità telematica i procedimenti di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ed altre iniziative ad essi connessi secondo la normativa vigente in materia di appalti, di documento informatico e di firma digitale;
- g) predisponde il DIP che definisce il modello tecnico-amministrativo di attuazione degli interventi di cui al programma degli interventi fino al collaudo e alla consegna delle opere, e lo trasmette al responsabile unico del contratto per i successivi adempimenti relativi alla sua approvazione da parte del Tavolo.

ART. 9

(Accordi Operativi)

1. Gli oneri sostenuti da INVITALIA per le attività svolte in qualità di soggetto attuatore, sono disciplinati da un Accordo operativo in attuazione del presente CIS, da stipularsi tra INVITALIA e il MIBACT entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CIS medesimo e comunque prima della fase 1 di cui all’articolo 3.
2. Possono essere stipulati ulteriori Accordi operativi con le Amministrazioni che il Tavolo individua quali responsabili per l’attuazione di determinati interventi, a valere su altre fonti di finanziamento. Tali eventuali accordi operativi possono essere conclusi anche tenendo conto di un possibile cofinanziamento, da parte del MIBACT e delle altre Amministrazioni responsabili, delle Azioni di Sistema di cui alle Deliberazioni CIPE n. 62 del 2011 e n. 78 del 2011.

ART. 10

(Erogazione delle risorse e certificazione delle spese)

1. Al fine di assicurare la certezza della provvista finanziaria annualmente necessaria al rispetto del programma in allegato:
 - a) il Responsabile unico del contratto comunica al MIBACT, entro il mese di marzo di ciascun anno, il fabbisogno finanziario per l’attuazione degli interventi oggetto del presente CIS. In sede di prima attuazione, il fabbisogno per l’anno 2017 è individuato

- all'atto dell'Accordo Operativo tra il MIBACT ed INVITALIA di cui all'articolo 9, comma 1;
- b) il MIBACT assicura la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento delle risorse poste a copertura del programma degli interventi.
2. Le Parti si obbligano ad osservare, per quanto di competenza, le previsioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
3. Le Parti si danno atto che, qualora intervengano ulteriori fonti di finanziamento dell'opera, per ciascuna di esse restano valide, ai sensi della normativa vigente, le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del responsabile unico del contratto, su segnalazione delle Parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
- ART. 11**
- (Monitoraggio, valutazione e controllo dell'attuazione del CIS)**
1. L'attuazione del CIS è costantemente monitorata per consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato. A tal fine si provvede attraverso il sistema di monitoraggio unitario che utilizza la BDU.
2. Il referente unico di INVITALIA assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività di controllo e di valutazione da parte dell'unità di controllo di primo livello incaricata dell'attività di cui al comma 3 del presente articolo, la quale si impegna a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Ai fini del controllo e della valutazione circa l'efficace attuazione del CIS, il Tavolo, entro tre mesi dalla sottoscrizione del CIS medesimo, individua l'unità di controllo di primo livello incaricata di:
- a) predisporre apposite linee guida sulle modalità di controllo, da trasmettere al Tavolo per la relativa approvazione;
 - b) predisporre annualmente un piano di verifica, in conformità alle linee guida approvate dal Tavolo, finalizzato all'accertamento della corretta esecuzione degli adempimenti previsti nel CIS inclusa la regolarità della spesa;
 - c) eseguire, con cadenza semestrale, sulla base del predetto piano di verifica, le verifiche previste, secondo un calendario da concordare con le Parti;
 - d) informare il responsabile unico del contratto qualora nell'esecuzione delle proprie attività di verifica dovesse constatare ritardi o inadempienze o spesa irregolare, in grado di condizionare in tutto o in parte l'esecuzione del contratto e l'attuazione degli interventi finanziati;
 - e) predisporre un Piano di Valutazione contenente la descrizione delle attività valutative da realizzare, da trasmettere al Tavolo per la relativa approvazione.
4. L'unità di controllo di primo livello di cui al comma 3, incaricata del controllo e della valutazione, predispone, a cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta e sui risultati delle analisi valutative da rassegnare al responsabile unico del contratto, anche ai fini della redazione delle relazioni periodiche da sottoporre al CIPE.

5. L'unità di controllo di primo livello del CIS si coordina con l'Agenzia per la coesione territoriale, affinché la stessa possa operare il monitoraggio sistematico e continuo sulle attività oggetto del CIS ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici dei singoli interventi effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

ART. 12

(Ritardi e inadempienze a carico del soggetto attuatore INVITALIA)

1. Nell'ipotesi in cui il responsabile unico del contratto, su segnalazione dei referenti unici delle Parti, riscontri uno o più ritardi rispetto alle tempistiche del cronoprogramma, o comunque fatti o comportamenti rilevanti ai fini del presente articolo, procede a farne contestazione scritta ad INVITALIA, la quale fornisce, entro il termine di venti giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, motivate giustificazioni, per tali, ad esempio, intendendosi i casi di forza maggiore e quelli imputabili a terzi.
2. Qualora INVITALIA non fornisca alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, il responsabile unico del contratto, previo parere del Tavolo, invia ad INVITALIA una diffida ad adempiere, assegnando il termine di venti giorni o, comunque, un termine congruo in relazione alla entità del ritardo, alla tipologia di criticità in concreto occorrente, ed alla tempistica prevista, in ogni caso, non superiore a trenta giorni. Ove, nel termine assegnato, INVITALIA non adempia, il responsabile unico del contratto procede ai sensi del successivo articolo 14.

ART. 13

(Ritardi e inadempienze a carico delle Parti pubbliche)

1. I referenti unici delle parti sono tenuti a segnalare al responsabile unico del contratto ogni ritardo dovuto alla mancata esecuzione di un adempimento o al mancato o tardivo rilascio di nulla osta, pareri o atti comunque denominati, in grado di generare scostamenti, rispetto alle date indicate dal cronoprogramma dell'intervento, superiori ai trenta giorni naturali e consecutivi.
2. Se il ritardo è ascrivibile ad uno o più uffici delle Parti, il responsabile unico del contratto invia una diffida ad adempiere alla Parte interessata assegnando un termine di 10 (dieci) giorni o, comunque, congruo in relazione alla entità del ritardo e alla tipologia di criticità, dandone notizia al Tavolo.
3. Nei successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, la Parte interessata deve comunicare al responsabile unico del contratto le iniziative assunte per il recupero del ritardo. In caso di inerzia, si procederà ai sensi dell'articolo 14.

ART. 14

(Ritardi e Inadempienze – Provvedimenti del Tavolo)

1. Qualora INVITALIA o la Parte interessata non adempia alla diffida di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 13, del presente CIS, ovvero qualora gli atti e le azioni posti in essere risultino inidonei o insufficienti alla corretta e sollecita attuazione del programma degli interventi, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo di 90 (novanta) giorni,

il responsabile unico del contratto chiede al Presidente di convocare il Tavolo per le decisioni conseguenti in merito all'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 15.

2. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, il responsabile unico del contratto sottopone al Tavolo di valutare la necessità di procedere ad avviare le procedure per la rimodulazione dei finanziamenti all'interno del presente CIS, per la segnalazione al CIPE di fatti e circostanze rilevanti, ai fini dei provvedimenti di competenza, ivi inclusa l'attribuzione dei finanziamenti ad altro livello di governo, nonché l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 15.
3. Qualora i ritardi maturati comportino maggiori oneri documentati a carico di INVITALIA, tali oneri trovano copertura all'interno e nei limiti del quadro economico dell'intervento, ancorché la Parte inadempiente sarà tenuta ad integrare le somme da trasferire a INVITALIA di un importo equivalente ai suddetti maggiori oneri, compatibilmente con le risorse a propria disposizione fermo restando comunque il principio di responsabilità della Parte inadempiente, che potrà essere fatto valere in sede di programmazione futura delle risorse di pertinenza della Parte stessa.

ART. 15

(Poteri straordinari e sostitutivi)

1. Nei casi individuati dai precedenti articoli 12 e 13, di perdurante inadempimento o ritardo come previsto dall'articolo 14, su richiesta del responsabile unico del contratto, previa approvazione del Tavolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo, può avviare le procedure previste dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

ART. 16

(Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa)

1. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché dalle circolari applicative, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari dedicati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 88 del 2011.
2. Le Parti assicurano, altresì, il rispetto del Protocollo di azione sottoscritto con l'ANAC, di cui all'articolo 4, comma 4.

ART. 17

(Durata e modifica del CIS)

1. Il presente CIS impegna le Parti fino alla completa realizzazione del programma degli interventi previsti, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022, e può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.
2. Il termine di durata può essere prorogato in ragione dello stato di avanzamento degli interventi previsti, previa comunicazione scritta tra le Parti, con preavviso di tre mesi prima della scadenza.

ART. 18
(Informazione e pubblicità)

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente CIS dovranno essere ampiamente pubblicizzate, sulla base di un Piano di Comunicazione predisposto dal responsabile unico del contratto e approvato dal Tavolo entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del CIS medesimo, che garantisca l'adozione di forme e strumenti di comunicazione adeguati ai pertinenti livelli territoriali.

ART. 19
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura, anche relative a conflitti di interessi tra le Parti, che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e applicazione del presente contratto, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività previste, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti.
3. Salvo ed impregiudicato quanto previsto al comma 1 del presente articolo, per ogni controversia scaturiente dal presente contratto il foro competente sarà quello di Roma.

Il presente CIS è formato in unico originale e sottoscritto da ciascuna delle Parti.

3 AGOSTO 2017

**p. IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI**

F.to Boschi

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE**

F.to Galletti

**IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA CULTURALI
E DEL TURISMO**

F.to Franceschini

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DEL DEMANIO**

F.to Reggi

**IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE LAZIO**

F.to Zingaretti

IL SINDACO DI VENTOTENE

F.to Santomauro

**IL DIRETTORE DELLA
RISERVA NATURALE STATALE
E AREA MARINA PROTETTA**

**“ISOLE DI VENTOTENE E S.
STEFANO”**

F.to Romano

**L’AMMINISTRATORE
DELEGATO DELL’AGENZIA
NAZIONALE PER
L’ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
D’IMPRESA S.P.A. – INVITALIA**

F.to Arcuri



PROTOCOLLO DI AZIONE PER LA VIGILANZA COLLABORATIVA CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DEL CIS PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CARCERE BORBONICO DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO – VENTOTENE

PREMESSO CHE:

- L'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'art. 213 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017;
- l'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell'intera procedura di gara;
- l'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma a casi di particolare interesse;
- il richiamato art. 4 indica come di particolare interesse:
 - a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
 - b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
 - c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
 - d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000 di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.

CONSIDERATO CHE

- la Delibera CIPE n.3 del 1^o maggio 2016 ha assegnato, tra l'altro al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) 70 milioni di euro per il recupero e la rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano – Ventotene, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020;
- il recupero dell'ex Carcere Borbonico dell'isola di Santo Stefano rientra tra gli *"interventi di notevole complessità"*, per i quali, ai sensi dell'art. 1 comma 703 della legge di stabilità 2015, l'Autorità politica per la coesione – titolare dei Fondi FSC – procede alla stipula dei Contratti istituzionali di Sviluppo (CIS);
- il 3 agosto 2017, è stato sottoscritto il CIS per il recupero e la rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano (CIS Santo Stefano – Ventotene), tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), il MiBACT, l'Agenzia del demanio, la regione Lazio, il comune di Ventotene, la Riserva naturale statale e area marina protetta "Isole di Ventotene e Santo Stefano" e INVITALIA S.p.A., individuata quale soggetto attuatore;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, la dott.ssa Silvia Costa è stata nominata Commissario Straordinario del Governo, *"ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il compito di assicurare il necessario coordinamento, anche operativo, tra le amministrazioni statali istituzionalmente coinvolte e dare un significativo impulso agli interventi di restauro e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano – Ventotene"*;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2020 il dott. Giampiero Marchesi è stato nominato Responsabile Unico del Contratto ai sensi dell'art. 7 del CIS Santo Stefano -Ventotene confermato fino al 30 settembre 2021 dal DPCM del 1^o ottobre 2020;
- il 4 giugno 2020 è stato sottoscritto l'Accordo Operativo, previsto dall'art.9 comma 1 del CIS Santo Stefano - Ventotene, tra il MiBACT e INVITALIA S.p.A. che prevede 1) la messa in sicurezza degli edifici, 2) la realizzazione/adeguamento degli approdi all'isola di Santo Stefano e 3) la redazione di uno studio di fattibilità;
- l'Accordo operativo sottoscritto indica, altresì, che INVITALIA S.p.A. svolgerà attività di "Centrale di Committenza" ai sensi degli articoli 55-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 1 del 2012 e degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- nella riunione del 4 giugno 2020, il Tavolo Istituzionale Permanente, convocato dal Commissario straordinario, ha preso atto e condiviso i contenuti del Piano Operativo allegato all'Accordo Operativo sottoscritto tra MiBACT e INVITALIA;
- l'art.4 comma 4 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuova la stipula di un protocollo di azione per la vigilanza collaborativa con l'ANAC;
- con nota in ingresso ANAC prot. 73726 del 7.10.2020, il Commissario Straordinario Unico di Governo Responsabile Unico, dott.ssa Silvia Costa ed il RUC del Contratto istituzionale di sviluppo per il recupero e la rifunzionalizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene, Dott. Giampiero Marchesi hanno formulato congiuntamente richiesta di vigilanza collaborativa, nell'ambito del CIS medesimo, per l'intervento di messa in sicurezza degli edifici per il quale si prevede l'avvio della fase di gara entro gennaio 2021 e per l'intervento di sistemazione degli approdi, per il quale si prevede l'avvio della fase di gare entro luglio 2021;
- l'Autorità ritiene sussistente il presupposto del particolare interesse ai sensi dell'art. 213, comma 3, lett. h) d.lgs. 50/2016 secondo quanto specificato dall'art. 4, comma 1, lett. c) e d) del Regolamento ANAC in materia di Vigilanza Collaborativa;
- ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa si rende conseguentemente necessario che anche INVITALIA S.p.A. sia soggetto parte del presente Protocollo di Azione,

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo Presidente, Giuseppe Busia,

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella persona del Commissario straordinario di Governo, Silvia Costa,

E

l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. nella persona del Legale Rappresentante ed Amministratore Delegato Domenico Arcuri,

sottoscrivono il presente
PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2
(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
2. Ai fini dell’efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato, all’interno di aree particolarmente critiche o di azioni/misure rilevanti, un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l’attività disciplinata dal Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1º agosto 2017.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3
(Oggetto)

1. L’attività che l’Autorità porrà in essere riguarda il settore dei contratti pubblici, ivi inclusa la sicurezza sui luoghi di lavoro, e sarà incentrata su n.2 affidamenti di seguito indicati:
 - a) Intervento per la messa in sicurezza degli edifici dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano. Per tale intervento INVITALIA S.p.A. prevede di indire una gara per l’appalto integrato di lavori, forniture e servizi, tale da consentire una continua interconnessione tra lavori, indagini e progettazione;
 - b) Intervento per la sistemazione degli approdi. Per tale intervento INVITALIA S.p.A. prevede di indire una gara per l’appalto integrato.
2. Tali procedure e le relative indicazioni collaborative sono da considerarsi quali *leading case* a cui possono adeguarsi le procedure omogenee o similari, nell’ambito di successivi previsti dal CIS Santo Stefano - Ventotene. INVITALIA S.p.A. avrà cura di verificare il rispetto delle indicazioni dell’Autorità nei successivi affidamenti.

Articolo 4
(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:

- determina a contrarre o provvedimento equivalente;
- bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
- disciplinare di gara;
- capitolato;
- schema di contratto/convenzione;
- provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- elenco dei partecipanti alla gara;
- elenco dei nominativi dei subappaltatori;
- elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari;
- provvedimenti di esclusione;
- provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
- contratto o convenzione stipulata;
- ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.

Formano altresì oggetto di vigilanza i verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, i quali vanno trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.

2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.
3. INVITALIA S.p.A., in relazione alle procedure per le quali viene espletata la vigilanza collaborativa, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, può altresì promuovere la verifica preventiva di documentazione e atti della fase di esecuzione dei contratti, quali, a titolo esemplificativo: perizie di variante; atti finalizzati alla conclusione di accordi bonari e contratti di transazione; proposte/atti di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela; sospensioni contrattuali; riscontrate violazioni del protocollo di legalità, ove sottoscritto; riscontrati gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore e provvedimenti conseguentemente assunti dall'amministrazione (applicazioni di penali, segnalazioni, escusione della cauzione, esecuzione in danno, eventuale risoluzione e modalità di affidamento della prestazione residua ad altro operatore).

Articolo 5
(Attività di INVITALIA S.p.a.)

1. In conformità a quanto previsto nel CIS Santo Stefano - Ventotene sarà onere di INVITALIA S.p.A. sottoporre gli atti alla vigilanza dell'Autorità secondo il procedimento sopra indicato e, più in generale, in conformità alle previsioni contenute nel presente Protocollo di Azione e nel Regolamento ANAC in materia di vigilanza collaborativa.
2. Le osservazioni rese dall'Autorità nell'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa saranno indirizzate ad INVITALIA S.p.A. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella persona del Responsabile Unico del CIS Santo Stefano - Ventotene.

Articolo 6

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. È fatto obbligo per INVITALIA S.p.A. di rendere una motivazione, anche sintetica, delle ragioni per le quali si utilizzano eventualmente poteri in deroga al Codice dei contratti, nonché la pubblicazione integrale della motivazione medesima sul sito istituzionale e l'invio della stessa all'Autorità.
2. INVITALIA S.p.A. si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:
"INVITALIA S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014".
Resta ferma la facoltà di INVITALIA S.p.A. di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.
3. INVITALIA S.p.A. si impegna a promuovere la sottoscrizione da parte degli operatori economici di patti di integrità con che contengano la clausola di cui al comma 2 del presente articolo, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 17 Legge 190/2012.
4. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione, INVITALIA S.p.A. invia all'Autorità un *report* dei casi nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi/nei bando per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
5. In ogni caso INVITALIA S.p.A. trasmette all'Autorità tempestive informazioni in merito ai contratti/ai casi nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nel bando/nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

Articolo 7

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:

- I. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione, da parte di INVITALIA S.p.A.;
- II. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni.
- III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette ad INVITALIA S.p.A..
In tale ipotesi, il INVITALIA S.p.A.:
 - a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
 - b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 8
(Durata)

- Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 9
(Verifica intermedia)

- Dopo i primi sei mesi di collaborazione le Parti procederanno ad una prima verifica dell'efficacia delle attività poste in essere anche al fine di provvedere all'aggiornamento o adeguamento dell'oggetto della collaborazione per i successivi sei mesi.
- Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione INVITALIA S.p.A. invia all'Autorità un *report* relativo al procedimento/ai procedimenti oggetto di vigilanza collaborativa specificando:
 - la data di pubblicazione degli atti oggetto di vigilanza collaborativa;
 - lo stato del procedimento;
 - la presenza di eventuali contestazioni/riserve/contenziosi.

Il contenuto del suddetto *report* viene tenuto in considerazione ai fini della valutazione di cui al precedente comma 1.

Articolo 10
(Richieste di accesso agli atti)

- Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente da INVITALIA S.p.A. che si impegna a concedere l'accesso alle suddette note.

Articolo 11
(Prerogative di INVITALIA S.p.A.)

- Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva di INVITALIA S.p.A. quale soggetto attuatore, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Roma il

Il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione f.f.
Giuseppe Busia

L'Amministratore
Delegato
INVITALIA S.p.A.
Domenico Arcuri
Ueli

Il Commissario Straordinario
di Governo
Silvia Costa

Musolff